Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 120° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 8 febbraio 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

1978

1979

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. **1273**.

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Siracusa.

N. 1273. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in Siracusa, a decorrere dal 1° ottobre 1977, un istituto professionale alberghiero di Stato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1979
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. **1274.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Matera.

N. 1274. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in Matera, a decorrere dal 1° ottobre 1977, un istituto professionale alberghiero di Stato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1978, n. **929.**

Esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sulla collaborazione nel settore veterinario, firmato a Berlino il 12 ottobre 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sulla collaborazione nel settore veterinario, firmato a Berlino il 12 ottobre 1977, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 6 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — ANSELMI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1979
Atti di Governo, registro n. 20, *foglio n.* 11

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA SULLA COLLABORAZIONE NEL SETTORE VETERINARIO.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

Animati dal desiderio di approfondire gli amichevoli rapporti esistenti tra i due Stati,

Nella determinazione di applicare tutte le disposizioni dell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa,

Nell'intento di sviluppare ulteriormente la loro collaborazione nel settore veterinario al fine di prevenire e combattere nel reciproco interesse le malattie del bestiame, di tutelare la sanità pubblica, nonché di favorire lo sviluppo della riproduzione animale,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione scientifica ed organizzativa nel settore veterinario, in particolare tramite:

1) lo scambio di esperienze nel settore della formazione e del perfezionamento professionale, nonché dell'attività professionale;

2) la reciproca informazione sulla realizzazione di congressi di scienza veterinaria e sui risultati in essi ottenuti, nonché di altre consultazioni di rilievo;

3) lo scambio di letteratura specializzata di recente pubblicazione e di periodici;

4) su richiesta, la fornitura di dati relativi all'organizzazione del servizio veterinario, nonché di informazioni sulla normativa vigente.

Articolo II.

Al fine di prevenire e combattere le malattie contagiose degli animali le Parti contraenti si impegnano:

1) a comunicarsi reciprocamente e immediatamente la comparsa di malattie epizootiche ad alta contagiosità nonché le relative misure adottate.

Ciò vale in particolare per le seguenti malattie:

peste bovina;

pleuropolmonite contagiosa bovina;

peste equina;

bluetongue;

vaiolo ovino;

peste suina classica ed africana;

afta epizootica (tipi classici ed esotici).

In uno con i provvedimenti presi per la lotta all'epizoozia dovranno essere resi noti i dati epizootologici più rilevanti (diffusione della malattia, dislocazione territoriale e numero dei focolai, numero degli animali colpiti, ecc.).

In caso di afta epizootica dovranno sempre essere indicati i tipi e i sottotipi di virus accertati;

2) ad effettuare mensilmente uno scambio dei resoconti ufficiali sullo stato delle malattie contagiose degli animali;

3) ad effettuare, in caso di necessità, uno scambio di ceppi batterici e virali.

Articolo III.

Le Parti contraenti concordano di informarsi sulle più recenti scoperte della medicina veterinaria e darsi reciproco aiuto.

In particolare si impegnano a scambiarsi le esperienze relative:

1) alla regolamentazione riguardante la profilassi e la lotta contro le malattie epizootiche e contro le malattie degli animali non contagiose;

2) alle disposizioni veterinarie riguardanti l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali, prodotti o materie prime animali ed oggetti che possono essere portatori di contagio;

3) alla regolamentazione riguardante gli effetti dannosi provocati da sostanze tossiche, materiale radioattivo, residui attivi, ecc. che causano gravi perdite di animali o diminuiscono la produttività del patrimonio zootecnico.

Articolo IV.

Per la realizzazione degli obiettivi contenuti nel presente accordo le consultazioni verranno condotte per il Governo della Repubblica italiana dal Ministero della sanità e per il Governo della Repubblica democratica tedesca dal Ministero per l'economia agricola, forestale e alimentare. Gli organi veterinari centrali di entrambi i Paesi sono autorizzati a sviluppare una stretta collaborazione diretta concernente le questioni relative all'attuazione dell'accordo.

Per lo scambio comune di esperienze i rappresentanti degli organi veterinari centrali effettueranno consultazioni periodiche che avranno luogo alternativamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica democratica tedesca.

Articolo V.

Le spese per la documentazione e l'invio di questa ai sensi degli articoli da I a III sono a carico dello Stato mittente.

Le spese derivanti dall'attuazione dello scambio di esperienze e consultazioni ai sensi dell'art. I, n. 1), dell'art. III, nonché dell'art. IV sono a carico della Parte contraente nel cui territorio ha luogo la consultazione. Le spese di soggiorno, ivi comprese le spese di viaggio di andata e ritorno, sono a carico dello Stato mittente.

Articolo VI.

Il presente accordo entrerà in vigore al momento in cui le parti contraenti si saranno notificato l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per la sua entrata in vigore, e resterà valido per la durata di cinque anni.

L'accordo sarà rinnovato automaticamente di cinque anni in cinque anni salvo denuncia fatta per iscritto da una delle Parti contraenti con preavviso di tre mesi prima della sua scadenza.

Modifiche o integrazioni del presente accordo verranno concordate dalle Parti contraenti per iscritto.

FATTO a Berlino il 12 ottobre 1977 in due esemplari, nelle lingue italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica democratica tedesca
Erwin NEU

Per il Governo
della Repubblica italiana
Norberto BEHMANN DELL'ELMO

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. **930**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 237, relativo all'ordinamento degli studi della scuola di perfezionamento in storia dell'arte, annessa alla facoltà di lettere e filosofia, è abrogato e sostituito dal seguente:

La scuola ha durata triennale ed ha lo scopo di promuovere la formazione degli specialisti della materia.

A tale scopo raggruppa e coordina i seguenti insegnamenti:

Materie fondamentali:
archeologia cristiana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'architettura e dell'urbanistica;
storia della critica d'arte.

Materie integrative:
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
estetica;
numismatica;
paleografia e diplomatica;
storia dell'arte del Medio e Estremo Oriente;
storia dell'arte fiamminga e olandese;
storia dell'arte musulmana e copta;
storia della grafica;
storia della miniatura;
storia delle arti applicate;
storia delle tecniche artistiche e del restauro.

Sono ammessi alla scuola i laureati in lettere, in materie letterarie, in architettura: l'ammissione, oltre ai titoli di studio prescritti e al superamento della prova preliminare di traduzione a vista da almeno due lingue, previsto dall'art. 221 dello statuto dell'Università, è subordinata alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ed eventualmente ad una prova di esame sostenuta davanti al consiglio della scuola e vertente sulle materie fondamentali.

L'art. 238, relativo alla suddetta scuola, è modificato nel modo seguente:

Alla prima riga è soppressa la parola « scientifico ».

Il terzo comma è integrato con le seguenti parole: « fermo restando che sarà preparata nell'ambito di diversa materia ».

L'art. 239 è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **931.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 69 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

neurotraumatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **932.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Sarezzo.

N. 932. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Sarezzo (Brescia), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **933.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Sorrento.

N. 933. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Sorrento (Napoli), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **934.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Erba.

N. 934. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Erba (Como), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1979, n. **28.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Dispositivi per il travaso

L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti, dall'autocisterna al serbatoio e viceversa, devono essere effettuate a circuito chiuso, mediante due tubazioni flessibili o snodabili, l'una per la fase liquida, l'altra per la fase gassosa, che possono essere in dotazione o all'impianto o all'autocisterna.

Le parti terminali di queste devono essere munite di flange antiscintilla o raccordi a vite antiscintilla.

Inoltre:

a) l'estremità di attacco all'autocisterna dev'essere munita di una valvola di eccesso di flusso;

b) l'estremità di attacco al serbatoio dev'essere munita di valvola di intercettazione e di una valvola di eccesso di flusso, quest'ultima direttamente collegata alla precedente.

Le tubazioni devono essere a flange oppure a raccordi rapidi, per modo che le operazioni di travaso possano essere sempre effettuate senza dover ricorrere a raccordi di passaggio, di cui è fatto divieto assoluto.

Le tubazioni di cui al primo comma devono essere sottoposte annualmente, a cura del gestore dell'impianto o del proprietario dell'autocisterna, ad una prova idraulica di pressione a 30 atmosfere. La prova deve essere effettuata presso un laboratorio di Stato o di ente pubblico. Il certificato dell'eseguita prova deve essere esibito a richiesta degli addetti al controllo.

Il collegamento tra autocisterna e serbatoio dev'essere attuato in modo da assicurare la continuità elettrica.

Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di travaso deve essere predisposta una presa di terra con resistenza non superiore a 5 Ohm per la messa a terra dell'autocisterna ».

Art. 2.

Ubicazioni vietate

L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente:

« Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione non possono sorgere:

a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona *A* nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1963, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal centro del serbatoio da installare, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;

b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato;

c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto non ricade in alcuna delle zone o aree indicate nel comma precedente è rilasciata dal sindaco ».

Art. 3.

Divieto di permanenza in aree non più rispondenti

L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente:

« L'impianto regolarmente installato in una zona di completamento o di espansione dell'aggregato urbano deve essere rimosso, quando, a seguito di variazioni comunque intervenute nelle caratteristiche della zona, l'edificazione effettiva abbia superato, nell'area compresa entro il raggio di duecento metri dal centro del serbatoio, la densità territoriale di tre metri cubi per metro quadrato.

Il verificarsi delle circostanze ostative alla permanenza dell'impianto ai sensi del comma precedente è accertato dalla amministrazione comunale su richiesta del comandante provinciale dei vigili del fuoco ».

Art. 4.

Distanze di sicurezza esterne

L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le norme circa l'ubicazione degli impianti, l'area su cui questi sorgono deve soddisfare alle seguenti condizioni:

a) che entro il raggio di 30 metri dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano, salvo quanto previsto nell'articolo successivo, edifici di sorta;

b) che nella fascia contigua fino a 40 metri di raggio dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano edifici o parti di edifici con cubatura singola superiore a 3.000 metri cubi, nè comunque edifici destinati alla collettività come scuole, ospedali, chiese, caserme; per edifici giacenti parzialmente nella fascia suddetta, la cubatura di 3.000 metri cubi va calcolata solo per la parte insistente nella fascia stessa.

In prossimità di luoghi in cui suole verificarsi affluenza di pubblico come fermate di linee di trasporto pubblico, stadi o campi sportivi, circhi equestri o lunapark a carattere stabile, campi per fiere e mercati, e simili, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2, e il punto più vicino del perimetro di detti luoghi, non può essere inferiore a 60 metri.

In prossimità di vie di comunicazioni, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non può essere inferiore a:

30 metri per le autostrade, ferrovie e tramvie;

15 metri per le altre strade e le vie navigabili.

La distanza di cui al comma precedente va misurata:

a) per le strade e le autostrade, tra l'elemento più prossimo dell'impianto, di cui all'art. 2, e il bordo della carreggiata, intesa come parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli;

b) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento più prossimo dell'impianto, di cui all'art. 2, e la rotaia del binario di corsa più vicino;

c) per le vie navigabili, tra l'elemento più prossimo dell'impianto di cui all'art. 2 ed il limite della superficie delle acque al livello di guardia.

In prossimità di linee elettriche aeree, la distanza tra l'elemento più prossimo dell'impianto di cui all'articolo 2 e la proiezione della linea elettrica più vicina non può essere inferiore a 15 metri. La distanza è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione ».

Art. 5.

Rimozione impianti

Ai fini della disposizione di cui al primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, per « centri abitati » devono intendersi le zone indicate alla lettera *a*) dell'art. 22 del predetto decreto n. 208, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, e nelle quali la densità della edificazione esistente nel raggio di duecento metri dal centro del serbatoio sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 13

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi d'intervento del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura delle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè alla cooperazione economico-finanziaria in campo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 2 della legge 27 luglio 1978, n. 393, il quale — in sostituzione dell'art. 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227 — dispone che l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale può essere compiuto anche nella fase di approntamento della fornitura a fronte dei titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione, anche se depositati presso banca, nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione e che le modalità d'intervento sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, modalità e tempi d'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni effettuate con gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che raccolgono mezzi finanziari in lire sul mercato interno;

Visto il proprio decreto del 2 dicembre 1978, n. 247269, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, modalità e tempi d'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni effettuate con gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e con gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, che raccolgono mezzi finanziari sui mercati esteri ed internazionali;

Considerato che occorre provvedere, ai sensi del citato art. 19, secondo comma, a regolare l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di trasmettere il presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura è consentito qualora la dilazione del pagamento concessa dall'esportatore al committente estero sia superiore a diciotto mesi.

L'intervento del Mediocredito centrale di cui al primo comma è consentito qualora il periodo di approntamento della fornitura non sia inferiore ad un anno, riducibile a sei mesi per quelle operazioni di fornitura all'estero effettuate da imprese aventi le caratteristiche dimensionali atte a legittimarle ad operare con gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, il periodo di approntamento non può decorrere anteriormente alla data di entrata in vigore dei contratti di fornitura.

Art. 2.

La durata dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura non potrà superare i due anni.

Il Mediocredito centrale può prorogare la durata dell'intervento agevolativo, qualora la materiale esportazione debba essere ritardata per cause di forza maggiore direttamente connesse all'operazione.

La durata dell'intervento agevolativo nella fase di approntamento della fornitura non si computa nella durata dell'intervento del Mediocredito centrale di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto del Ministro del tesoro 23 dicembre 1977.

Art. 3.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale si effettua in modo da coprire la differenza tra il tasso globale di riferimento delle operazioni, determinato ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 23 dicembre 1977 e del 2 dicembre 1978 ed il tasso contrattuale della fornitura all'estero, non inferiore a quello minimo stabilito nelle misure di cui all'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 23 dicembre 1977.

Le forme d'intervento del Mediocredito centrale e le modalità di corresponsione delle agevolazioni sono quelle di cui ai decreti indicati al comma precedente.

Art. 4.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale non può essere riferito ad un importo superiore al 70 % dei costi effettivamente sostenuti dall'esportatore e direttamente relativi alla fornitura, dedotti i pagamenti anticipati.

Esso è condizionato alla presentazione da parte dell'istituto finanziatore:

del contratto della fornitura;

dell'autorizzazione valutaria;

dell'assicurazione per i rischi di cui all'art. 14, n. 3, della legge 24 maggio 1977, n. 227;

della dichiarazione della banca agente, attestante l'avvenuto incasso dei pagamenti anticipati previsti dal contratto;

del contratto di finanziamento tra istituto finanziatore ed esportatore;

di idonea documentazione fornita dall'esportatore interessato, comprovante l'entità dei costi sostenuti durante l'approntamento della fornitura.

Art. 5.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale può essere effettuato anche in più soluzioni in fase di progressivo approntamento della fornitura.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 4, secondo comma, l'accertamento dei costi sostenuti in fase di approntamento della fornitura è demandato all'istituto finanziatore ed è soggetto ad eventuali verifiche e controlli da parte del Mediocredito centrale.

L'intervento del Mediocredito centrale, nei casi in cui può essere effettuato a termini di legge nella forma dell'anticipazione o del risconto o nella forma mista, avviene a fronte di effetti nascenti dall'operazione di fornitura all'estero.

La presentazione dei titoli di cui al comma precedente non è richiesta qualora l'intervento del Mediocredito centrale avvenga mediante corresponsione di contributi agli interessi.

Art. 6.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura cessa alla data della materiale esportazione, accertata mediante il prospetto riassuntivo della banca agente contenente l'elenco delle fatture e dei benestari bancari rilasciati a fronte della licenza di esportazione, nonchè le relative attestazioni doganali di scarico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1979.
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 263.

(688)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1978.

Riconoscimento del carattere scientifico all'ente ospedaliero « Ospedale oncologico », in Genova.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'ente ospedaliero « Ospedale oncologico », con sede in Genova, viale Benedetto XV n. 10, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il riconoscimento del carattere scientifico dell'ente stesso;

Visto il decreto in data 17 agosto 1978, con cui il presidente della giunta regionale della Liguria ha approvato la costituzione dell'ente ospedaliero « Ospedale oncologico »;

Considerato, in base alla documentazione prodotta, che l'ente si prefigge, oltre alla funzione di assistenza sanitaria, di promuovere ed attuare la ricerca scientifica con particolare riguardo alla cancerogenesi ambientale e professionale nella regione Liguria;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere scientifico dell'ente ospedaliero « Ospedale oncologico », con sede in Genova, viale Benedetto XV n. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1978

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

(854)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Rieti;

Viste le note numeri 7261 e 7268 del 2 novembre 1978, con le quali l'ufficio provinciale del lavoro di Rieti fa presente la necessità di nominare quale presidente della citata commissione, in sostituzione della dott.ssa Rosalia Assenza, destinata ad altri incarichi, il dott. Antonio Bonafaccia, attuale direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Rieti e di sostituire il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dott. Mario Mariannantoni Napoleoni, dimissionario, con il sig. Antonio Di Domenico;

Decreta:

Il dott. Antonio Bonafaccia ed il sig. Antonio Di Domenico sono nominati rispettivamente presidente e membro, quali rappresentanti della camera di commercio, della commissione provinciale per il collocamento di Rieti, in sostituzione della dott.ssa Rosalia Assenza e del dott. Mario Mariannantoni Napoleoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(749)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Becal » sciroppo flacone da 200 cc, della ditta I.M.E.A., in Imperia-Piani di Camporosso. (Decreto di revoca n. 5363/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 marzo 1962, con il quale venne registrata al n. 15832 la specialità medicinale denominata « Becal » sciroppo flacone da 200 cc, a nome della ditta I.M.E.A., con sede in Imperia-Piani di Camporosso, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Becal » sciroppo flacone da 200 cc, registrata al n. 15832 in data 30 marzo 1962, a nome della ditta I.M.E.A. di Imperia-Piani di Camporosso.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(855)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1979.

Variazione delle circoscrizioni territoriali delle commissioni censuarie distrettuali delle provincie di Avellino (I distretto) e Benevento (VI distretto).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge 5 luglio 1978, n. 372, con la quale è stato disposto il passaggio del comune di Sant'Arcangelo Trimonte dalla provincia di Avellino alla provincia di Benevento;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione delle circoscrizioni territoriali delle commissioni censuarie distrettuali delle provincie di Avellino (I distretto) e Benevento (VI distretto);

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3590 del 5 dicembre 1978, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Sant'Arcangelo Trimonte è inserito nel VI distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Benevento, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti nove comuni:

Apollosa - Benevento - Buonalbergo - Campoli del Monte Taburno - Castelpoto - Foglianise - Paduli - Pietralcina - Sant'Arcangelo Trimonte, con sede della commissione nel comune di Benevento.

Il I distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Avellino, per effetto del distacco del comune di Sant'Arcangelo Trimonte si riduce di una unità per cui il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti otto comuni:

Ariano Irpino - Casalbore - Greci - Montaguto - Montecalvo Irpino - Savignano Irpino - Villanova del Battista - Zungoli, con sede della commissione nel comune di Ariano Irpino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1979

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(1107)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 gennaio 1979.

Quantità massime di residui di antiparassitari consentite negli alimenti.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 5, lettera *h*), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 dicembre 1967, con la quale sono stati fissati limiti di tolleranza di residui di antiparassitari nei prodotti ortofrutticoli, con esclusione delle patate;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1975, che fissa limiti di tolleranza dei residui di lindano negli alimenti;

Vista l'ordinanza ministeriale 23 settembre 1978, emanata per il recepimento della direttiva (CEE) del 23 novembre 1976, che ha apportato modificazioni ed integrazioni alla sopracitata ordinanza ministeriale 22 dicembre 1967, nonché al sopracitato decreto ministeriale 12 luglio 1975;

Ritenuta la necessità di procedere alla statuizione dei limiti massimi di residui tollerabili, nonché dei relativi intervalli di sicurezza, per quanto riguarda altri antiparassitari per uso agricolo ed altre sostanze alimentari non contemplate nei precedenti provvedimenti;

Considerata l'opportunità di fissare limiti di tolleranza dei residui anche per taluni antiparassitari la cui autorizzazione all'impiego in agricoltura è stata revocata, e ciò a causa della necessità di tener conto della persistenza delle sostanze in questione nell'ambiente;

Considerata la necessità di disporre adeguati controlli, in sede di vigilanza, intesi a verificare l'osservanza dei limiti massimi consentiti dei residui di antiparassitari per uso agricolo;

Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Ordina:

Art. 1.

Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per residui di antiparassitari le sostanze presenti nei prodotti destinati all'alimentazione umana, o, sia pure occasionalmente, a quella degli animali, derivanti dall'impiego in agricoltura dei presidi sanitari, ivi comprese le sostanze risultanti dalla metabolizzazione e degradazione di tali presidi.

Art. 2.

Sono approvati i limiti di tolleranza di residui di antiparassitari riportati nell'elenco di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, riferiti agli alimenti contemplati in ogni singola voce dell'elenco medesimo. Per gli alimenti non contemplati non è tollerato residuo.

Sono approvati, inoltre, i relativi intervalli di sicurezza, che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta, e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo, risultanti dal sopracitato elenco.

Laddove, per taluni antiparassitari, l'intervallo di sicurezza non sia indicato, l'impiego è da effettuare secondo una razionale tecnica agricola, in tempi che garantiscano il rispetto del limite massimo di tolleranza.

Art. 3.

Sono approvati i limiti di tolleranza dei residui degli antiparassitari riportati nell'elenco di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza, riferiti agli alimenti contemplati in ogni singola voce dell'elenco medesimo. Per gli alimenti non contemplati non è tollerato residuo.

Art. 4.

Le dizioni « frutta » e « ortaggi » riportate negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza si riferiscono ai prodotti elencati nell'allegato 1 alla ordinanza ministeriale del 23 settembre 1978, citata nelle premesse, limitatamente a quelle specie di frutta e ortaggi, per le quali l'impiego di ciascun antiparassitario è stato autorizzato.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22 dicembre 1967, nel decreto ministeriale 12 luglio 1975 e nell'ordinanza ministeriale 23 settembre 1978, per le parti in contrasto con la presente ordinanza.

Art. 6.

I controlli intesi ad accertare l'osservanza dei limiti di tolleranza fissati dalla presente ordinanza sono effettuati dagli organi preposti alla vigilanza igienico-sanitaria sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari, utilizzando le metodiche analitiche disponibili, idonee per sensibilità e specificità a verificare i limiti di tolleranza previsti.

I dati rilevati in sede di controllo devono essere comunicati al Ministero della sanità.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

ALLEGATO 1

RESIDUI MASSIMI DI ANTIPARASSITARI TOLLERATI NEGLI ALIMENTI

Denominazione di antiparassitari	Quantità massime (in mg/kg) (ppm)		Intervallo di sicurezza (in giorni)
Acefate	1,50 (1)	ortaggi frutta barbabietole da zucchero	21
	1,50 (1)	mele pere olive	30
Acido gibberellico .	2,00	ortaggi frutta	—
	2,00	agrumi	20

Denominazione di antiparassitari	Quantità massime (in mg/kg) (ppm)		Intervallo di sicurezza (in giorni)
Alaclor	0,10	mais (2)	—
Alcool allilico	zero (**)	ortaggi	—
Aldicarb	0,05	barbabietole da zucchero	—
Alluminio fosfuro	0,10 (3)	cereali in granella immagazzinati	(4)
	0,01 (3)	arachidi soja frutta legumi secchi cacao semi oleosi pannelli di semi oleosi	
Ametrin	0,05	agrumi	30
	0,05	mais (2)	—
Amitraz	0,40	frutta ortaggi	14
	0,40	mele pere	28
Asulam	0,02	latte (18)	—
	10,00	foraggere-leguminose	7
Atrazina	1,00 (*)	frutta, ortaggi	30
	0,50	mais (2) sorgo (2)	—
Azinfos etile } (5)	0,40 (*)	frutta ortaggi sedano rapa	20
Azinfos metile } (5)	0,05	cereali (2)	20
	zero (*) (**)	ortaggi a radice esclusi sedani rape	20
Barban	0,10 (*)	frutta (*) ortaggi (*) barbabietole da zucchero cereali (2)	30
Bario polisolfuro		v. polisolfuro	
Benazolin	0,04	riso (2)	—
Benfluralin	0,01	insalate ed arachidi	—
Benomil Carbendazim Tiofanato Tiofanato metile	1,00 (6)	uva, mele, pere	15
	0,50 (6)	pesche susine albicocche	15
	0,50 (6)	frumento (2)	60
Bentazon	0,10	riso (2) frumento (2)	120
Bentiocarb	0,10	riso (2)	60
Benzoil prop-etile	0,02	frumento (2)	—
Benzomate	0,50	frutta ortaggi	14
Benztiazuron	0,10	barbabietole da zucchero spinaci	—
Binapacril	0,30 (*)	frutta ortaggi	20
	zero (*) (**)	carote	20
Bopardoil	1,50 (7)	frutta ortaggi barbabietola da zucchero	20
	0,20	cereali	20
Bromofenossima	0,10	cereali (2)	30
Bromofos	0,50	frutta	21
	0,50	ortaggi	60
Bromopropilato	1,50	frutta ortaggi	21
Bupirimate	0,50	mele meloni	21
Butilate	0,05	mais (2)	—
Calcio polisolfuro		v. polisolfuro	
Captafol	7,50	frutta ortaggi	20
Captan	15,00 (*)	frutta ortaggi	15
	15,00	uva da vino	40
Carbaril	2,50 (*)	albicocche mele pere pesche prugne uve insalata cavoli	7
	1,20 (*)	ortaggi frutta	7
	0,80	riso (2)	7
	0,10	altri cereali (2)	7
Carbendazim		v. benomil	
Carbofenotion	0,50	frutta ortaggi	21
Carbofuran	0,10	barbabietole da zucchero	—
Carbossina Ossicarbossina	0,20	cereali (2)	60
Cartap	0,10	mele	14
	0,01	patate	14
Chinometionato	0,30	frutta	21
	0,30	ortaggi	7
Chinosol	zero	frutta ortaggi	—
Cianazina	0,10	frumento (2) mais (2)	—
Cicloato	0,05	bietole barbabietole da zucchero e spinaci	—
Cicluron	0,05	bietole barbabietole da zucchero ed ortaggi	60
Ciexatin	0,50	mele pere	30
Cloramben	0,10	mais (2) sorgo (2)	—

Denominazione di antiparassitari	Quantità massime (in mg/kg) (ppm)		Intervallo di sicurezza (in giorni)
Clorbenside . . .	1,50 (*)	frutta ortaggi	15
Clorbufam	0,05	ortaggi	20
Clorfenprop-metile .	0,10	barbabietole da zucchero e cereali (2)	60
	0,05	frutta ortaggi	60
Clorfenson	1,50 (*)	frutta ortaggi	15
Clorfenvinfos . . .	0,40	carote sedano rapa	30
	0,10	altri ortaggi patate colza ravizzone barbabietole da zucchero	30
	0,05	frutta ortaggi mais (2) funghi	30
Clorflurenol (Clafurecol metile)	0,05	frutta ortaggi	30
Clormefos	0,01	barbabietole da zucchero	—
Clorobenzilato . .	1,50 (*)	frutta ortaggi	21
Clorobromuron . .	0,20	cereali (2) ortaggi patate	—
Clorotalonil . . .	3,50	frutta ortaggi	7
Cloroxuron	0,20 (*)	frutta ortaggi	60
Clorpirifos	0,20	ortaggi	—
Clorprofam . . .		v. profam	
Clortal dimetil . .	0,10	ortaggi fragole	30
Clortiamid	0,10	uva olive nocciole	60
Clortoluron . . .	0,1	cereali (2)	60
2,4 D (acido, sali ed esteri)	0,10	frutta ortaggi cereali (2)	20
Dalapon	1,00	mais (2)	20
	0,05	altri cereali (2)	20
	0,10	frutta ortaggi	20
Dazomet	zero	frutta ortaggi	—
2,4 DB . . .	0,05	cereali (2) ortaggi	30
DD (da soli o in miscela)	zero	frutta ortaggi	28

Denominazione di antiparassitari	Quantità massime (in mg/kg) (ppm)		Intervallo di sicurezza (in giorni)
Demeton-S-metile Oxydemeton-metile Demeton-S-metile-solfone (9) (5)	zero (*) (**)	carote	20
	0,4 (*)	ortaggi frutta	20
Desmetrina . . .	0,10	cavoli	—
Dialifos	0,05	frutta ortaggi	60
Diazinone	0,30	frutta ortaggi	15
	0,10	mais (2) sorgo (2)	15
	0,05	altri cereali (2)	15
Dicamba	0,20	cereali (2)	20
	0,10	mele	30
Diclobenil	0,10	frutta ortaggi cereali (2)	60
Diclofluanide . . .	1,00	fragole uva	20
Dicloran	10,00	frutta ortaggi	20
Diclorprop	0,05 (*)	frutta (*) ortaggi (*) cereali (2)	20
Diclorvos	0,10	frutta ortaggi colza ravizzone barbabietole da zucchero	7
	2,00	cereali in granella immagazzinati	
	0,50	sfarinati	
Dicofol	2,00	frutta	15
	0,50	ortaggi	15
Difenamide . . .	0,10	frutta ortaggi	30
Difensoquat (metilsolfato)	0,10	frumento (2) orzo (2)	—
Difluron (diflubenzuron)	0,50	mele pere	45
Dimetirimol . . .	0,40	ortaggi	10
Dimetoato	1,50 (7) (*)	frutta (*) ortaggi (*) barbabietole da zucchero	20
	0,20 (8)	cereali (2)	20
Dinitramina . . .	0,05	girasole ed ortaggi	—
Dinobuton	1,00	frutta ortaggi	20
Dinocap	1,00	cucurbitacee	7
	1,00	frutta e ortaggi	20
Dinoseb (sali ed acetato)	0,05 (*)	frutta (*) ortaggi (*) cereali (2)	15
Dinoterb (sali ed acetato)	0,05	cereali (2)	—

Denominazione di antiparassitari	Quantità massime (in mg/kg) (ppm)		Intervallo di sicurezza (in giorni)
Dioxacarb	0,10	frutta	20
		ortaggi	
Diquat	0,10	frutta	30
		ortaggi	
Ditalimfos	0,50	mele	10
		pere	
		cucurbitacee	
Ditiocarbammati (5)	2,00 (10)	frutta	10
		ortaggi	
Ditiocarbammati (5) etilenbis	2,00 (10)	mele	28
		pere	
		pomodoro	
		uva	
Diuron	1,00	asparagi	60
	0,20	cereali (2)	60
	0,05	frutta	60
		ortaggi	
DNOC e sali	0,05	frutta	30
		ortaggi	
		cereali (2)	
Dodina	1,00 (*)	frutta	10
	zero (*) (**)	ortaggi	10
Edifenfos	0,05	riso (2)	60
Endosulfan alfa e beta	0,50 (*)	frutta	25
		ortaggi	
	0,20 (*)	carote	25
	0,10	riso (2)	25
	0,01	cereali (2)	25
Endotion	0,20	ortaggi	20
		frutta	
EPTC	0,05	frutta	30
	0,05	leguminose	—
		solanacee orticole	
		barbabietole da zucchero	
		mais (2)	
		sorgo (2)	
Etiofencarb	0,50	ortaggi	7
	0,50	frutta	14
	0,50	bietole	30
		barbabietole da zucchero	
Etion	0,20	sorgo (2)	20
	0,10	frutta	20
		ortaggi	
	0,05	altri cereali (2)	20
Etirimol	0,20	cereali (2)	—
Etofumesate	0,60	foglie di barbabietola da zucchero	120
	0,10	radici di barbabietola da zucchero	120
Etoprofos	0,02	frutta	30
		ortaggi	
Etossichina	1,50	mele immagazzinate	30
Fenazaflor	0,50	mele	30
		pere	
Fenclorfos (***)	0,5 (*)	ortaggi, frutta	—
Fenitrotion	0,50 (*)	ortaggi (*)	20
		frutta (*)	
		cereali (2)	
		barbabietole da zucchero	
Fenmedifam	0,10	barbabietole da zucchero	—
Fenson	0,50	frutta	21
		ortaggi	
Fentin (acetato ed idrossido)	0,20	barbabietole da zucchero	45
	0,10	frutta	45
		ortaggi	
Fentoato	0,30	mele	20
		pere	
		noci	
		ortaggi	
		riso (2)	
	0,30	olive	60
		agrumi	
Ferbam		v. ditiocarbammati	
Fluorodifen	0,03	cereali (2)	60
		ortaggi ed oleaginose	
Flurenol	0,05	cereali (2)	20
Folpet	15,00 (*)	frutta	10
		ortaggi	
	15,00	uva da vino	40
Fonofos	0,05	ortaggi	30
Forate	0,02	barbabietole da zucchero	60
		mais (2)	
		patate	
		ortaggi	
Formetanato	0,20	frutta	40
Formotion	0,10 (12) (*)	frutta	15
		ortaggi	
	0,10 (12) (*)	olive	21
Fosalone	1,00	frutta (escluso olive)	21
		ortaggi	
Fosfamidone	0,15 (*)	frutta	20
		ortaggi	
Fosmet	0,60	mele	30
		pere	
		pesche	
		albicocche	
		prugne	
		agrumi	
Foxim	0,05	frutta	42
		ortaggi	
Fuberidazolo	zero	cereali (2)	—
Glifosate	0,10	cereali in granella	—
		uva	
		agrumi	
	0,20	paglia di cereali	—
Ioxinil	0,10	cereali (2)	30
Isocarbamide	0,05	barbabietole da zucchero	—

Denominazione di antiparassitari	Quantità massime (in mg/kg) (ppm)		Intervallo di sicurezza (in giorni)
Isofenfos	0,10	pere	45
	0,10	frutta ortaggi barbabietole da zucchero	—
Isopropalin	0,02	ortaggi	
Isoproturon	0,10	frumento tenero (2) orzo (2)	—
Lenacil	0,10	barbabietole da foraggio e da zucchero spinaci	30
Lindano	2,00 (*)	ortaggi a foglia	—
	1,50 (*)	frutta ortaggi non a foglia	—
	0,50	cereali grezzi immagazzinati	—
	0,10 (*)	carne (18) latte (18) uova (18) carote (*) barbabietole da zucchero ed altri alimenti	—
Linuron	0,20	ortaggi fragole cereali (2)	60
Malation (13)	8,00	cereali in granella immagazzinati	—
	3,00 (*)	ortaggi esclusi ortaggi a radice	20
	0,50 (*)	frutta ortaggi a radice	20
Mancozeb		v. ditiocarbammati etilenbis	
Maneb		v. ditiocarbammati etilenbis	
MCPA (acido, sali, esteri) MCPA (acido, sali, esteri)	0,10	cereali (2)	20
Mecoprop (acido, sali, esteri)	0,10	cereali (2)	20
Metabenztiazuron	0,10	cereali (2) ortaggi girasole	30
Metaldeide	1,00	cavoli insalate	20
	0,40	frutta ortaggi	20
Metam-sodium	2,00 (10)	frutta ortaggi	—
Metamidofos	0,15	frutta ortaggi	21
Metamitron	0,05	barbabietole da zucchero	—
Metidation	0,20	frutta ortaggi	20
Metil-etoato	1,50 (7)	frutta ortaggi barbabietole da zucchero	20
	0,20 (8)	cereali (2)	20
Metil isotiocianato	zero	ortaggi	40
Metiocarb	0,05	frutta ortaggi barbabietole da zucchero cereali (2)	21
Metiram		v. ditiocarbammati etilenbis	
Metobromuron	0,20	cereali (2) ortaggi oleaginose	—
Metolaclor	0,05	mais (2)	—
Metomil	0,02	insalate	14
	0,02	frutta ortaggi	10
Metoprotrin	0,10	frumento (2)	—
Metossicloro	10,00 (*)	frutta ortaggi	15
	2,00	altri alimenti	—
	2,00	cereali (2)	—
Metoxuron	0,10	cereali (2) carote	60
Metribuzin	0,10	ortaggi cereali (2)	60
Mevinfos	0,10	frutta ortaggi	5
Molinate	0,05	riso (2)	30
Monocrotofos	0,05	frutta ortaggi cereali (2) barbabietole da zucchero	30
	0,05	agrumi	75
Monolinuron	0,20	frutta ortaggi cereali (2)	60
Monuron	0,10	frutta ortaggi	60
NAA (acido, sali)	0,10	frutta	—
Nabam		v. ditiocarbammati etilenbis	
Naled	0,20	frutta ortaggi	7
	0,10	cereali (2)	7
Naptalam e sale sodico	0,10	asparagi	—
Neburon	0 10	cereali (2)	—
Neostanox	0,50	frutta pomodori cetrioli	30
	0,50	uva	45
	0,50	agrumi	60
	zero (**)	fragole (impiego vietato)	—
Nicotina solfato	zero (**)	mele pere	60
Nitrofen	0,50	ortaggi fragole oleaginose e cereali (2)	20

Denominazione di antiparassitari	Quantità massime (in mg/kg) (ppm)		Intervallo di sicurezza (in giorni)
Noruron	0,10	spinaci	—
Olii minerali	zero (**)	frutta	20
Ometoato	0,40 (*)	frutta (*) ortaggi (*) barbabietole da zucchero	20
	0,05	cereali (2)	20
Ossichinoleato di rame	zero (**)	frutta ortaggi cereali (2)	—
	0,05	mele	30
Oxadiazon	0,05	riso (2)	—
Paraquat	0,20	frutta ortaggi	30
Paration (14)	0,50 (*)	frutta ortaggi	20
	0,05	cereali (2)	20
Paration metile (15)	0,15 (*)	frutta ortaggi	20
Paration metile (14) + olii minerali	0,50	frutta ortaggi	30
	0,05	cereali (2) olive	30
Paration metile (15) + olii minerali	0,15	frutta ortaggi	30
Penoxalin	0,05	frumento (2) mais (2) carote cipolle agli	—
Perfluidone	0,01	riso (2)	—
Pertane	10,00 (*)	frutta ortaggi	15
Picloram	0,50	frutta ortaggi	—
Piperonil butossido	20,00	cereali in granella immagazzinati	—
	3,00	frutta ortaggi	2
Pirazofos	0,10	mele	21
	0,10	cucurbitacee	7
Pirazon	0,10	agli cipolle porri barbabietole da zucchero e da foraggio	20
Piretrine	3,00	cereali in granella immagazzinati	—
	1,00	frutta ortaggi	2
Pirimicarb	0,20	frutta ortaggi	14
Pirimifos metile	2,00	prodotti di molitura	—
	4,00	cereali in granella immagazzinati	—
	0,50	frutta ortaggi	14
Polisolfuro di bario, calcio, sodio	50,00 (16)	frutta	30
Potassio cianato	zero (**)	cipolle	30
Profam e clorprofam (da soli o associati)	0,10	ortaggi	30
	0,50	patate sbucciate	30
Promecarb	0,10	frutta ortaggi	28
	zero (**)	carote	—
Prometrina	0,10	frutta ortaggi cereali (2)	—
Propaclor	0,20	ortaggi	60
Propanil	0,05	riso (2)	30
	0,05	frutta	100
Propargite	2,00	frutta ortaggi	15
Propineb		v. ditiocarbammati etilenbis	
Propizamide	0,30	ortaggi	—
Propoxur	3,00 (*)	frutta ortaggi	10
Protoato	0,20	frutta cucurbitacee	20
Quinalfos	0,02	frutta ortaggi	14
Rame (composti)	20,00 (17)	frutta ortaggi barbabietole da zucchero	20
Rotenone	0,04	frutta ortaggi	10
Secbumeton	0,10	frutta ortaggi cereali (2)	—
Simazina	0,20	mais (2)	—
	0,10	altri cereali (2) frutta ortaggi	—
Sodio polisolfuro		v. polisolfuro	
Sulfotep	0,50	ortaggi	10
TCA sodium	1,00	barbabietole da zucchero	—
	0,01	riso (2)	—
Temefos	0,01	riso (2)	—
TEPP	zero (*) (**)	frutta ortaggi	5
Terbufos	0,05	barbabietole da zucchero	—
Terbumeton	0,02	frutta	—
Terbutilazina	0,02	frutta ortaggi	—
Terbutrin	0,05	cereali (2) ortaggi	60

Denominazione di antiparassitari	Quantità massime (in mg/kg) (ppm)		Intervallo di sicurezza (in giorni)
Tetraclorvinfos .	1,50	frutta ortaggi	14
Tetradifon	1,50	frutta ortaggi	15
Tiram .	3,80 (*)	fragole uva	10
	3,00 (*)	frutta ortaggi	10
Tiocarbenil .	1,00	riso (2)	—
Tiofanato Tiofanato metile		v. benomil	
Tiometon	0,15	bietole olive	60
Tionazin .	0,02	ortaggi barbabietole da zucchero	50
Triclorfon	0,50 (*)	frutta ortaggi	10
	0,10	altri alimenti	—
Tridemorf	1,00	paglia di cereali	40
	0,05	cereali (2)	40
Trifenmorf .	0,10	carne (18)	—
	0,05	latte (18)	—
Trifluralin	0,15	carote oleaginose	—
	0,05	ortaggi	—
	0,01	cereali (2)	—
Triforine .	0,50	mele pere	21
Vamidotion	0,50	frutta bietole patate	60
Vinclozolin .	1,50	frutta ortaggi	21
Zineb Zinoc		v. ditiocarbammati etilenbis	
Ziram . Zireb		v. ditiocarbammati	
Zolfo	50,00	frutta ortaggi	5

ALLEGATO 2

RESIDUI MASSIMI DEGLI ANTIPARASSITARI TOLLERATI NEGLI ALIMENTI, IL CUI IMPIEGO E' REVOCATO

a) Aldrin	0,20 (18)	carne
	0,15 (18)	latte e derivati
	0,10 (18)	uova
	0,02	cereali
	0,10	altri alimenti
b) Amitrol	zero (*) (**)	
c) Aramite .	zero (*) (**)	
d) Composti arsenicali	0,10 (19)	
e) BHC:		
alfa BHC	0,50 (18)	carne
	0,20 (18)	latte e derivati
	0,10 (18)	uova
beta BHC . . .	0,10 (18)	carne
	0,02 (18)	latte e derivati
	0,01 (18)	uova
alfa + beta BHC	0,50	cereali
	0,10	altri alimenti
f) Clordano (isomeri e metaboliti)	0,05 (18)	carne
	0,05 (18)	latte e derivati
	0,02 (18)	uova
	0,10	altri alimenti
g) DDT (da solo o con DDD)	1,25 (18)	carne
	1,00 (18)	latte e derivati
	0,50 (18)	uova
	0,10	ortaggi, frutta
	0,01	altri alimenti
h) Diallate	0,05 (*) (***)	
i) Dieldrin (v. Aldrin)		
l) Endrin	zero (*) (**)	
m) Eptacloro e suo epossido (isomeri e metaboliti)	0,20 (18)	carne
	0,15 (18)	latte e derivati
	0,05 (18)	uova
	0,02	cereali
	0,10	altri alimenti
n) Esaclorobenzolo	0,01	cereali
o) Composti mercuriali	0,10	(20)
	0,70	prodotti ittici
p) Quintozene . .	0,01	
q) Sulfallate . . .	zero (**)	
r) 2,4,5-T e 2,4,5-TP	zero (**)	riso
s) Toxafene . . .	0,40 (*)	
t) Triallate	zero (**)	

(*) Valore già riportato nell'ordinanza ministeriale del 23 settembre 1978, di recepimento della direttiva del Consiglio della C.E.E. del 23 novembre 1976.

(**) Sono tollerati residui trascurabili che non superino il *limite inferiore di sensibilità del metodo di determinazione.*

(***) Non autorizzati in Italia.

(1) Con massimo di 0,15 di metamidofos.

(2) Per cereali si intende in pieno campo; con la denominazione volgare della specie di cereali si intende la coltura in pieno campo.

(3) Come PH_3.

(4) Quarantotto ore di accurata ventilazione.

(5) Isolatamente o insieme.

(6) Come BCM.

(7) Complessivo, di cui non più di 0,40 di analogo ossigenato (ometoato).

(8) Complessivo, di cui non più di 0,05 di analogo ossigenato (ometoato).

(9) Calcolato come demeton-S-metile solfone.

(10) Come Solfuro di carbonio.

(11) Fra trattamento ed immissione al consumo.

(12) Come Dimetoato.

(13) Compreso Malaoxon.

(14) Compreso Paraoxon.

(15) Compreso Paraoxon metile.

(16) Come Zolfo.

(17) Come Rame.

(18) Calcolati sul grasso.

(19) Come As.

(20) Come Hg.

(193)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3141/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria (1979).

Regolamento (CEE) n. 3142/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell'Algeria (1979).

Regolamento (CEE) n. 3143/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1979).

Regolamento (CEE) n. 3144/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia (1979).

Regolamento (CEE) n. 3145/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1979).

Regolamento (CEE) n. 3146/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia (1979).

Regolamento (CEE) n. 3147/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1979).

Regolamento (CEE) n. 3148/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, recante apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e che stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti.

Pubblicati nel n. L 373 *del* 30 *dicembre* 1978.

(346/C)

Regolamento (CEE) n. 1/79 della commissione, del 2 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2/79 della commissione, del 2 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3/79 della commissione, del 2 gennaio 1979, che rettifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 4/79 della commissione, del 2 gennaio 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 1 *del* 3 *gennaio* 1979.

(1/C)

Regolamento (CEE) n. 5/79 della commissione, del 3 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 6/79 della commissione, del 3 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 7/79 della commissione, del 3 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 8/79 della commissione, del 3 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 9/79 della commissione, del 3 gennaio 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 10/79 della commissione, del 29 dicembre 1978, che proroga il regolamento (CEE) n. 1251/78 che sottopone a sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 11/79 della commissione, del 3 gennaio 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 12/79 della commissione, del 3 gennaio 1979, che modifica le restituzioni per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 13/79 della commissione, del 3 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 2 *del* 4 *gennaio* 1979.

(2/C)

Regolamento (CEE) n. 14/79 della commissione, del 4 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 15/79 della commissione, del 4 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 16/79 della commissione, del 4 gennaio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 17/79 della commissione, del 4 gennaio 1979, che fissa le restituzione applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 18/79 della commissione, del 4 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 19/79 della commissione, del 4 gennaio 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 20/79 della commissione, del 4 gennaio 1979, che fissa le restituzioni per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 21/79 della commissione, del 4 gennaio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 3 *del* 5 *gennaio* 1979.

(3/C)

Regolamento (CEE) n. 22/79 della commissione, del 5 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 23/79 della commissione, del 5 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 24/79 della commissione, del 4 gennaio 1979, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 25/79 della commissione, del 5 gennaio 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 26/79 della commissione, del 5 gennaio 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 4 *del* 6 *gennaio* 1979.

(4/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1978, concernente l'approvazione dell'elenco n. 14 delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 361 del 29 dicembre 1978, alla pag. 9323 sono apportate le seguenti rettifiche:

al n. 210, dove è scritto: « asilo infantile "*Galli*„ - Somma Lombardo (Varese) », leggasi: « asilo infantile - Somma Lombardo (Varese) »;

al n. 264, dove è scritto: « società di esecutori di pie disposizioni - Siena », leggasi: « *fondazione ten. pilota Niccolò Piccolomini (scuola materna), amministrata dalla* società di esecutori di pie disposizioni - Siena ».

(1132)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « Centrale per la valorizzazione della produzione agricola delle Valli d'Ofanto e d'Agri », in Potenza.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1979, i poteri conferiti al dott. Enrico De Marco commissario governativo della società cooperativa agricola « Centrale per la valorizzazione della produzione agricola delle Valli d'Ofanto e d'Agri », in Potenza, sono stati prorogati fino al 15 giugno 1979.

(800)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 21 dicembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, della sussistenza della crisi occupazionale nella zona della Val Vomano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, che demanda al CIPI, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una grave crisi occupazionale nella zona della Val Vomano (Teramo);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi occupazionale;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nella zona della Val Vomano.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(1017)

Deliberazione 21 dicembre 1978. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti delle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215, che dà facoltà al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di disporre, su conforme parere del CIPI e in situazioni di particolare gravità, le proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale fino ad un massimo di ventiquattro mesi nei casi previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale di Siracusa;

Ritenuto che sussiste nella zona di Siracusa una situazione socio-economica di particolare gravità che rende necessaria l'adozione di provvedimenti previsti dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215;

Esprime parere

che il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti delle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali, può essere ulteriormente prorogato, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(1018)

Deliberazione 21 dicembre 1978. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti delle aziende del settore edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215, che dà facoltà al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di disporre, su conforme parere del CIPI e in situazioni di particolare gravità, le proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale fino ad un massimo di ventiquattro mesi nei casi previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nel comune di Taranto;

Ritenuto che sussiste nella zona di Taranto una situazione socio-economica di particolare gravità che rende necessaria la adozione di provvedimenti previsti dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215;

Esprime parere

che il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, può essere ulteriormente prorogato, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(1019)

Deliberazione 21 dicembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di ristrutturazione aziendale della società Zetronic.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalla società S.p.a. Zetronic di Padova;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società S.p.a. Zetronic.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(1020)

Deliberazione 21 dicembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale per alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo (Milano);

2) Mobilificio De Ciantis - S.p.a., Sora (Frosinone);

3) S.p.a. Field Educational Italia, Aprilia;

4) ditta Officine Alpe di F. Pizzini & C. S.n.c. di Rovereto (Trento);

5) Cartotecnica Lucana S.r.l. di Galasso Vincenzo e Rosa Vito, con sede in Avigliano (Potenza);

Ritenuto che ricorrono per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo (Milano);

2) Mobilificio De Ciantis - S.p.a., Sora (Frosinone);

3) S.p.a. Field Educational Italia, Aprilia;

4) ditta Officine Alpe di F. Pizzini & C. S.n.c. di Rovereto (Trento);

5) Cartotecnica Lucana S.r.l. di Galasso Vincenzo e Rosa Vito, con sede in Avigliano (Potenza).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(1021)

Deliberazione 21 dicembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile operanti nel comune di Sesto al Reghena.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore tessile nel comune di Sesto al Reghena (Pordenone) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore tessile nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile operanti nel comune di Sesto al Reghena (Pordenone) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(1022)

Deliberazione 21 dicembre 1978. Proroga di sei mesi, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della S.p.a. Realtur.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Realtur, con sede legale in Foggia e stabilimento a Manfredonia;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Realtur;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della società Realtur sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Realtur, con sede legale in Foggia e stabilimento a Manfredonia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(1023)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sospensione della validità dell'autorizzazione all'imbottigliamento di acque minerali

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1811, è stata sospesa la validità dell'autorizzazione all'imbottigliamento delle seguenti acque minerali:

1) Roncegno di Roncegno (Trento);
2) Levico Forte di Levico (Trento);
3) Levico Leggera di Levico (Trento);
4) Antica Fonte Rabbi di Rabbi (Trento);
5) La Fontanina di Cornuda (Treviso);
6) Fonte Letizia di Malcesine (Verona);
7) Fonte Reale di Staro di Valli del Pasubio (Vicenza);
8) Fonte del Pasubio di Valli del Pasubio (Vicenza);
9) Fonti del Camoscio di Rima S. Giuseppe (Vercelli);
10) Fonte Laura di Borgofranco d'Ivrea (Torino);
11) Alma di Borgofranco d'Ivrea (Torino);
12) Romana di Borgofranco d'Ivrea (Torino);
13) S. Luca di Verbania (Novara);
14) Fonte Ebea di Baveno (Novara);
15) Cistella di Crodo (Novara);
16) Gareisa di Roccaforte Mondovì (Cuneo);
17) Argentina di Castelnuovo Calcea (Asti);
18) Fonti S. Rocco di Agliano (Asti);
19) La Motta di Costigliole (Asti);
20) Fonte Sardigliana di Cassano Spinola (Alessandria);
21) Fons Salera di Vignale Monferrato (Alessandria);
22) Fonte Franca di Acqui Terme (Alessandria);
23) Pliniana di Valdidentro (Sondrio);
24) Kinda di Introbio (Como);
25) Valmanna di Albino (Bergamo);
26) Spinosa di Spinone al Lago (Bergamo);
27) Fonti Nuove di S. Pellegrino (Bergamo);
28) Fonte del Faro di Laigueglia (Savona);
29) Sorgil di Campoligure (Genova);
30) Santa Clara di Borzonasca (Genova);
31) Floria di Bedonia (Parma);
32) S. Domizia di Bardi (Parma);
33) Benedetta di Medesano (Parma);
34) Cesarea di Longiano (Forlì);
35) Rio Salso della Fratta di Bertinoro (Forlì);
36) Fratta di Bertinoro (Forlì);
37) Coniano di Poggibonsi (Siena);
38) Marietta di Chianciano (Siena);
39) Macerina di Chianciano (Siena);
40) Torretta di Montecatini Terme (Pistoia);
41) Serena di Pisa;
42) Vicascio di Calci (Pisa);
43) Agnano di S. Giuliano Terme (Pisa);
44) S. Francesco di S Giuliano Terme (Pisa);
45) Sovrana di Livorno;
46) Preziosa di Livorno;
47) Vittoria di Livorno;
48) Corallo di Livorno;
49) Salinia di Bibbona (Livorno);
50) Fonte del Romito di Vinci (Firenze);
51) Canciulle di S. Casciano Val di Pesa (Firenze);
52) Roveta di Scandicci (Firenze);
53) Luiano di Gambassi (Firenze);
54) Flaminia di Nocera Umbra (Perugia);
55) Sorgente del Cacciatore di Nocera Umbra (Perugia);
56) Sorgente Angelica di Nocera Umbra (Perugia);
57) Sibilla di Roma;
58) S. Maria dell'Orto di Velletri (Roma);
59) Farfa di Fara Sabina (Rieti);
60) Fonti Cottorella di Rieti;
61) Anticolana di Fiuggi (Frosinone);
62) Filette di Guarcino (Frosinone);
63) S. Donato di Pianura (Napoli);
64) S. Ciro di Resina (Napoli);
65) Apollo di Napoli;
66) Gatti di Fratte (Salerno);
67) Lyde di Vitulazio (Caserta);
68) Sangermano di Vitulazio (Caserta);
69) Lete di Pratella (Caserta);
70) La Marchesa di Mercogliano (Avellino);
71) Antesana di Fasano (Brindisi);
72) Torricella di Fasano (Brindisi);
73) La Cavallina di Castelnuovo della Dauna (Cosenza);
74) Delle Grazie di Spezzano Albanese (Cosenza);
75) Della Mensa di Spezzano Albanese (Cosenza);
76) Del Principe di Spezzano Albanese (Cosenza);
77) Montes di Codrongianos (Sassari);
78) Othila di Ploaghe (Sassari).

(802)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Ovicida T 80 dell'impresa Terranalisi di Malaguti dott. Remo.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Ovicida T 80 concessa all'impresa Terranalisi di Malaguti dott. Remo, in Cento (Ferrara), via Donizzetti, 2/*A*, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(716)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Rettifica di decreto concernente passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Praia a Mare.

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze 10 novembre 1978 è stato rettificato il provvedimento interministeriale di sclassifica in data 7 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 17 novembre 1966, nel senso che l'area esclusa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, sito nel comune di Praia a Mare (Cosenza) e riportata in catasto dal suddetto comune al foglio n. 58, particella 58/a parte, ha una superficie di mq 110.365 e non 109.000, come indicato nel suindicato decreto del 7 ottobre 1966.

(801)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Corso dei cambi del 5 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	843,45	843,45	843,40	843,45	843,40	843,45	843,55	843,45	843,45	843,45
Dollaro canadese . . .	704,45	704,45	704,25	704,45	703,90	704,45	703,99	704,45	704,45	704,45
Marco germanico . .	450,11	450,11	450,65	450,11	450,25	450,11	450,13	450,11	450,11	450,10
Fiorino olandese . . .	417,47	417,47	417,75	417,47	417,63	417,47	417,26	417,47	417,47	417,45
Franco belga . .	28,625	28,625	28,65	28,625	28,65	28,62	28,628	28,625	28,625	28,60
Franco francese . .	196,04	196,04	196,28	196,04	196,23	196,04	196,04	196,04	196,04	196,05
Lira sterlina . . .	1675,15	1675,15	1675,75	1675,15	1675,67	1675,15	1675,80	1675,15	1675,15	1675,15
Corona danese . .	163,04	163,04	163,10	163,04	163 —	163,04	163,05	163,04	163,04	163,05
Corona norvegese . .	164,64	164,64	164,65	164,64	164,60	164,04	164,68	164,64	164,64	164,65
Corona svedese .	191,97	191,97	192,10	191,97	191,95	191,97	192,01	191,97	191,97	191,95
Franco svizzero	496,61	496,61	497,20	496,61	496,70	496,61	496,50	496,61	496,61	496,60
Scellino austriaco . . .	61,47	61,47	61,55	61,47	61,50	61,47	61,51	61,47	61,47	61,45
Escudo portoghese .	17,60	17,60	17,78	17,60	17,78	17,60	17,75	17,60	17,60	17,60
Peseta spagnola . .	12,096	12,096	12,095	12,096	12,09	12,09	12,099	12,096	12,096	12,10
Yen giapponese	4,205	4,205	4,2050	4,205	4,205	4,20	4,20	4,205	4,205	4,20

Media dei titoli del 5 febbraio 1979

Rendita 5 % 1935	65,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	87,550
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	84,175
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	80,900
» 6 % » » 1970-85 . . .	81,150
» 6 % » » 1971-86 . . .	79,125
» 6 % » » 1972-87 . . .	76,625
» 9 % » » 1975-90 . . .	82,700
» 9 % » » 1976-91 . . .	82,850
» 10 % » » 1977-92 . .	86,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	83,650
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979 .	100,825

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 . .	100,800
» » » » 1- 1-1978/80 . .	101 —
» » » » 1- 3-1978/80 .	100,775
» » » » 1- 6-1978/80 .	100,700
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. . .	99,500
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss. . . .	98,175
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,175
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,600
» » » 10 % 1- 1-1981	96,450
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,025
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,300
» » » 12 % 1- 4-1982	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 febbraio 1979

Dollaro USA	843,50
Dollaro canadese	704,22
Marco germanico	450,12
Fiorino olandese	417,365
Franco belga	28,626
Franco francese	196,04
Lira sterlina	1675,475
Corona danese	163,045
Corona norvegese	164,66
Corona svedese	191,99
Franco svizzero	496,555
Scellino austriaco	61,49
Escudo portoghese	17,675
Peseta spagnola	12,097
Yen giapponese	4,202

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a sei posti di esperto aggiunto nella ricerca storico-diplomatica nel ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;

Visto l'art. 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che disciplina l'accesso al ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica mediante concorso per esami;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1976, n. 998;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Considerato che nella qualifica di esperto aggiunto nel ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica sono attualmente disponibili tre posti, in quanto due dei cinque posti complessivamente previsti dal relativo organico si sono resi indisponibili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che sono inoltre disponibili altri tre posti da conferire in risulta nella citata qualifica, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 51 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in corrispondenza di altrettante vacanze esistenti nelle qualifiche dirigenziali della carriera;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di esperto aggiunto nella ricerca storico-diplomatica nel ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai trentacinque anni.

Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni, ad eccezione di quelle che consentono agli impiegati civili di ruolo dello Stato e al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, di accedere ai pubblici concorsi senza limitazione dei limiti di età, nonché di quelle disposizioni che consentono l'analogo beneficio ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) appartenenza ad una delle seguenti categorie:

a) impiegati della carriera direttiva degli archivi di Stato;

b) impiegati appartenenti al personale di biblioteca di cui all'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

c) impiegati della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative;

d) liberi docenti ed assistenti universitari di ruolo in materie giuridiche, storiche ed economiche ed in paleografia e diplomatica o in archivistica;

4) diploma di laurea in materie giuridiche, storiche, economiche, paleografia e diplomatica, in archivistica, o comunque valido per l'accesso alle carriere di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente punto 3);

5) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

6) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che, non essendo dipendenti di ruolo dello Stato, siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno essere fatte pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Circa la data di ricevimento delle domande verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri. Le domande giunte dopo il termine stabilito non saranno prese in esame.

Art. 4.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dal precedente art. 2, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) la categoria, tra quelle previste dal precedente articolo 2, alla quale appartiene;

4) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

6) le invalidità e le infermità da cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

7) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua in cui intende svolgere la prova obbligatoria;

11) se e quali prove facoltative, tra quelle indicate nel successivo art. 8, intenda sostenere;

12) se sia in possesso di titoli e di quali, tra quelli indicati nel successivo art. 11, che diano luogo a precedenza o a preferenza.

Nella domanda l'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà anche comunicare nome, cognome, data e luogo di nascita del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta legale, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

Non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed e composta di un Ministro plenipotenziario di prima classe, in servizio o a riposo, che la presiede; di un magistrato ordinario o amministrativo di grado non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparato; di un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparato; di un docente universitario o di altro istituto equiparato e di un funzionario, con qualifica di dirigente superiore, degli archivi di Stato.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) storia politica italiana dal 1861 al 1945;

2) traduzione, senza l'uso del vocabolario, dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato.

La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;

b) elementi di legislazione sull'ordinamento e funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e delle sovrintendenze bibliografiche;

c) cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria, ed in quelle facoltative di cui al successivo art. 8, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere la prova scritta obbligatoria di cui al precedente punto 1) e quattro ore per le prove scritte di lingue di cui al precedente punto 2) e all'art. 8.

La tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 7.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, con l'aggiunta degli eventuali aumenti previsti all'articolo seguente.

Art. 8.

L'aspirante può chiedere di sostenere la prova facoltativa scritta od orale, oppure entrambe, nelle lingue indicate all'art. 6, punto 2), del presente decreto, ad eccezione di quella scelta per la prova obbligatoria, o nelle lingue russo, spagnolo, arabo, fino ad un massimo di due lingue.

Per ogni prova scritta facoltativa, consistente in una composizione o sintesi nella lingua estera con l'uso del vocabolario, il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.

Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per ogni prova orale focaltativa, consistente prevalentemente in una conversazione nella lingua estera, il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno un centesimo.

Il punteggio conseguito si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 9.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove scritte è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione esaminatrice stabilisce la data e la materia delle altre prove scritte, dandone comunicazione ai candidati. Di norma le prove scritte hanno luogo in giorni successivi.

La commissione esaminatrice prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve aver luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio, il quale viene effettuato do uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 10.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera personale ferroviaria con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 11.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 8. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza o di precedenza.

I concorrenti inclusi nella graduatoria che intendono far valere, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta legale di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero, copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta legale, rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta legale, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione gene-

rale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce della invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta legale rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è vedovo o orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta legale, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provinica in cui hanno la residenza, in carta legale.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia o da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta legale, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) i mutilati e gli invalidi civili devono presentare un attestato, in carta legale, rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale o dalla commissione sanitaria regionale di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in carta legale, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale titolo di preferenza opera, per effetto dell'art. 1 della richiamata legge 9 dicembre 1977, n. 903, esclusivamente in caso di parità di merito tra candidati di sesso maschile;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri devono produrre un'attestazione dell'Amministrazione in carta legale dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso questo Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta legale, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nel ruolo, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) attestazione dell'amministrazione o istituzione competente comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di cui alla lettera *d*), punto 3), dell'art. 2 del presente decreto;

2) estratto dell'atto di nascita in carta legale; i concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

3) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

4) certificato dell'università che indichi la data del conseguimento della laurea, il voto in essa conseguito, il titolo della tesi e l'elenco di tutti gli esami sostenuti con le relative votazioni;

5) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

6) certificato in carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

7) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

8) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 5), 6) e 7) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13.

Il Ministro degli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel «Foglio di comunicazioni» del Minstero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, esperti aggiunti nella ricerca storico-diplomatica nel ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1979
Registro n. 460 Esteri, foglio n. 174

PROGRAMMA DI ESAME

Storia

1861: problemi post-unitari.
La questione romana.
La questione tunisina e i rapporti con la Francia.
L'Italia e la triplice alleanza.
Politica coloniale italiana.
La conquista della Libia.
La prima guerra mondiale.
La crisi del dopoguerra. Il fascismo.
Le guerre d'Etiopia e di Spagna.
L'alleanza italo-tedesca e la seconda guerra mondiale.
L'armistizio e la Resistenza.

Elementi di bibliografia generale e biblioteconomia

Il candidato deve mostrare di conoscere le principali bibliografie generali e deve essere informato circa i metodi, le tecniche e l'organizzazione del lavoro di biblioteca, con particolare riguardo alla compilazione e all'ordinamento dei cataloghi ed ai sistemi di classificazione.

Elementi di legislazione sull'ordinamento e funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e delle sovrintendenze bibliografiche.

1) Archivi e concetto di archivio; fascicolo e serie; conservazione e scarto.

2) Metodi di riordinamento degli archivi e delle biblioteche. L'ordinamento storico. Guide, inventari, repertori, registri, indici, cataloghi.

3) La legislazione archivistica italiana. Archivi pubblici, archivi di enti di diritto pubblico e parastatale, archivi privati.

4) Principali archivi stranieri, con particolare riguardo a quelli dei ministeri degli esteri. Le principali collezioni di repertori di archivi italiani e stranieri.

5) Archiveconomia, tecnica e metodi di riproduzione.

Cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri

Conoscenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, n. 748.

(984)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, possono percorrere la carriera sino al grado di tenente generale; gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) siano in possesso di una delle seguenti lauree conseguite in un istituto della Repubblica: laurea in giurisprudenza, in economia aziendale, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze coloniali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed economiche, in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, in scienze economiche, in scienze economiche e bancarie;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purché complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

4) siano in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica a visita medica, per l'accertamento dei requisiti psicofisici, graduati nelle tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere trasmessa al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, non oltre il trentesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

nome e cognome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia. Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal cancelliere. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del commandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore otto, dei sottonotati giorni:

10 *maggio* 1979: *diritto costituzionale ed amministrativo;*

11 *maggio* 1979: *diritto civile e commerciale.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie, in sette prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative di lingue estere, nelle seguenti materie, secondo la annessa tabella ed i relativi programmi:

diritto costituzionale ed amministrativo;

diritto civile e commerciale;

economia politica e scienza delle finanze;

diritto e legislazione aeronautica;

amministrazione e contabilità generale dello Stato;

statistica;

geografia economica;

lingue estere: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati, sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova, i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto, verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione o a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura della restante parte della busta medesima, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato con esito positivo la visita medica di cui all'art. 3, dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della Aeronautica - 2 Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta da parte della suddetta amministrazione, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei titoli di merito conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) ogni altro diploma di laurea conseguito;

c) attestazione dell'eventuale servizio militare prestato e cioè: copia dello stato di servizio (per ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa);

d) ogni altro eventuale titolo di studio, scientifico o di carriera che, a giudizio della commissione esaminatrice, possa ritenersi rilevante in relazione alle funzioni di ufficiale commissario dell'aeronautica militare.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno, altresì, far pervenire, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito favorevole delle prove, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, unitamente ai documenti indicati al successivo art. 9.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

diritto costituzionale ed amministrativo, coefficiente 3;
diritto civile e commerciale, coefficiente 3;
economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;
diritto e legislazione aeronautica, coefficiente 2;
amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 2;
statistica, coefficiente 2;
geografia economica, coefficiente 2;

b) il punto riportato nell'esame di laurea, espresso in 110/110, ridotto alla metà, è maggiorato di 2 punti per la « lode »;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria: ottimo; 2 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria: buono; nessun punto verrà, invece, attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria: sufficiente;

d) 3 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

e) da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

f) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra i 16/20 e 18/20: 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra 16/20 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

g) fino a 4 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di ufficiale commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dal consiglio di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato.

Qualora il candidato per qualsiasi motivo non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento del la laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, in originale o copia autentica, il diploma di laurea o il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica.

I vincitori dovranno, altresì, presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 10.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati vincitori nei limiti dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria effettuata sulla base media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica ottenuta alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1979
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 117

ALLEGATO 1

ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DI COMMISSARIATO DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE, RUOLO COMMISSARIATO.

Numero d'ordine	Materia di esame	Durata della prova (2)
	Prove scritte	
	Obbligatorie:	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	8 ore
2	Diritto civile e commerciale	8 ore
	Prove orali	
	Obbligatorie:	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	15 minuti
2	Diritto civile e commerciale	15 minuti
3	Economia politica e scienza delle finanze	15 minuti
4	Diritto e legislazione aeronautica . .	10 minuti
5	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
6	Statistica	10 minuti
7	Geografia economica	10 minuti
	Facoltative:	
1	Lingue estere (1)	10 minuti per ciascuna lingua

(1) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, francese, tedesca, spagnola.

(2) Tempo massimo per le prove scritte; indicativo per le prove orali.

PROGRAMMI DI ESAME

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto costituzionale:

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Gli elementi costitutivi dello Stato. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della Costituzione.

Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. Gli organi ausiliari. Le regioni. La Corte costituzionale. I diritti individuali. Gli istituti di democrazia diretta.

Diritto amministrativo:

I soggetti del diritto amministrativo. Le persone giuridiche pubbliche. Autarchia, autonomia, autogoverno: caratteri comuni e differenziali. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico. I titolari degli organi: natura giuridica di essi. I rapporti interorganici. La pluralità degli organi ed i principi della competenza e della gerarchia. Gli organi indiretti e l'esercizio privato di pubbliche funzioni.

Le fonti del diritto amministrativo. I regolamenti.

Il pubblico impiego: definizione ed elementi del rapporto. Caratteri giuridici del rapporto di impiego. Formazione del rapporto. Requisiti per l'assunzione a pubblici impieghi. Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti. Il potere disciplinare. Modificazioni ed estinzione del rapporto di impiego. Amministrazione diretta ed amministrazione indiretta: caratteri comuni e differenziali.

L'amministrazione diretta centrale: Le competenze amministrative del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dei Ministri.

I singoli Ministeri. I Sottosegretari di Stato. Gli uffici dei Ministeri. I comitati interministeriali.

Il Consiglio di Stato: organizzazione e funzioni consultive. La adunanza generale, le sezioni e le commissioni speciali.

La Corte dei conti: organizzazione e funzioni di controllo. Il controllo preventivo ed il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato: organizzazione e sue funzioni fondamentali di rappresentanza in giudizio e di consulenza legale delle pubbliche amministrazioni.

L'amministrazione diretta locale: il decentramento e le circoscrizioni amministrative. Il commissario del Governo presso le regioni.

Il prefetto e l'ufficio di prefettura: gli organi collegiali presso la prefettura: la giunta provinciale amministrativa, il consiglio di prefettura ed altri collegi.

Gli altri organi periferici dello Stato.

Il sindaco quale ufficiale del Governo. L'amministrazione indiretta: i comuni, le provincie e le regioni.

I beni pubblici: demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici.

Il demanio militare.

I limiti attinenti ai rapporti tra proprietà pubblica e proprietà privata. Le cosiddette servitù militari ed i limiti nell'interesse della difesa.

L'espropriazione per pubblica utilità.

Gli istituti affini all'espropriazione: occupazione e requisizione.

L'atto amministrativo: definizione ed elementi costitutivi. Varie specie degli atti amministrativi. Il procedimento amministrativo. Efficacia, imperatività ed esecutorietà. Nullità ed invalidità. Annullamento, revoca ed istituti affini. La responsabilità della pubblica amministrazione. L'art. 28 della Costituzione.

La responsabilità dei privati.

La cosiddetta responsabilità per atti legittimi.

La giustizia amministrativa: nozioni e distinzioni.

I ricorsi amministrativi: principi generali. L'opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione dei diritti soggettivi: competenza del giudice ordinario. I poteri ed i limiti della giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione.

L'esecuzione delle sentenze.

La giurisdizione degli interessi legittimi: nozioni e distinzioni. La giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali e quella del Consiglio di Stato. Cenni sulla struttura del processo amministrativo. La decisione: natura ed efficacia del giudicato amministrativo. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni speciali: problemi di costituzionalità.

La giurisdizione della Corte dei conti. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.

I tribunali delle acque pubbliche.

I conflitti di attribuzione e giurisdizione.

I tribunali amministrativi regionali.

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Il diritto in senso oggettivo. Caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali ripartizioni del diritto oggettivo. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Fonti del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche.

Nozione di persona in senso giuridico. Capacità giuridica.

Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte, assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità d'agire: minore di età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, la rappresentanza legale.

La sede giuridica della persona fisica. Cittadinanza. Atti dello stato civile.

Nozione di persona giuridica. Associazione, fondazione. Esistenza della persona giuridica. Capacità giuridica, capacità di agire e sede della persona giuridica. Registro delle persone giuridiche. Associazioni non riconosciute e comitati.

Le posizioni giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni, potestà, oneri, diritti soggettivi. Categorie dei diritti soggettivi: diritti della personalità, diritti reali, diritti sui beni immateriali, diritti di credito, diritti potestativi. Vicende dei diritti soggettivi.

Fatto, atto giuridico, fattispecie giuridica e negozi giuridici.

Requisiti soggettivi ed oggettivi del negozio giuridico; la rappresentanza volontaria, forma del negozio, volontà e dichiarazione; il rischio per l'affidamento. Vizi della volontà. Causa del negozio e sue anomalie. I motivi nel negozio. Elementi accidentali. Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia ed invalidità del negozio.

Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.

Nozioni generali del diritto di famiglia. Matrimonio. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione: adozione, assistenza ai minori. Gli alimenti.

La successione a causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria. I legittimari. Accettazione della eredità e rinuncia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.

Cose e beni. Il patrimonio. Categoria dei beni. Universalità patrimoniale. La proprietà: contenuto, limiti, tutela giuridica; modi di acquisto e di perdita. Superficie. Comunione. Diritti reali su cose altrui. Possesso.

Le obbligazioni: concetto e distinzione. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dall'adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. Tutela preventiva del credito, responsabilità del debitore, privilegi, pegno e ipoteca; fideiussione e mandato di credito; anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento; ritenzione.

Nozione del contratto e suoi elementi. Classificazione dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti; in particolare la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

L'imprenditore, l'impresa e l'azienda. L'imprenditore commerciale. L'imprenditore agricolo. Il piccolo imprenditore. I collaboratori dell'imprenditore.

Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale: il registro delle imprese; i libri contabili; nozioni generali sul fallimento.

La società: concetto, requisiti, distinzioni.

La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale.

La cambiale; il vaglia cambiario; l'assegno bancario; il vaglia bancario; l'assegno circolare.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica. La scienza economica come rappresentazione razionale dell'attività economica; scienza economica e realtà sociale. I modelli economici e le leggi economiche. Contenuto della scienza economica: economia politica e politica economica.

Equilibrio dell'economia individuale. I bisogni economici: concetto, caratteristiche e classificazioni. I beni economici: concetto, caratteristiche e classificazioni. L'utilità: legge di decrescenza dell'utilità, utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali ponderate. Teorie della domanda basate sul principio della misurabilità e sul principio della confrontabilità dell'utilità. L'elasticità della domanda.

La produzione. Concetto della produzione. I fattori della produzione. Reddito reale e monetario: rendita, interesse, salario e profitto. La complementarietà dei fattori di produzione e loro combinazione ottima, considerando sia la misurabilità sia la confrontabilità della produttività. Costo di produzione e sue qualificazioni. Gli aggravi del costo. Posizione di equilibrio del produttore.

Logica dello scambio. Concetto di scambio. Condizioni necessarie e sufficienti dello scambio e sua posizione di equilibrio. Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio, in altre forme monopolistiche (duopolio, oligopolio, monopolio bilaterale, monopsonio, in regime di coalizione (cartelle, pools, trust). Il dumping. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

La moneta. Le funzioni della moneta. Il potere di acquisto della moneta e le teorie per la sua determinazione (metallista, nominalista, costo di produzione, utilità marginali, quantitativa).

I sistemi monetari: monometallismo e bimetallismo. La legge del Gresham. La moneta cartacea. Diversi tipi di biglietti di banca. La inflazione ed il corso forzoso. La crisi del sistema aureo e i sistemi monetari attuali. Gli accordi di Bretton Woods. La convertibilità e l'alternativa fra cambi fissi e flessibili.

Il credito e il sistema bancario; la funzione monetaria e la composizione del medio circolante. Banche di deposito e sconto e istituti di emissione. Cenni sul mercato monetario e finanziario e sulla speculazione di borsa. Il sistema bancario italiano.

Il commercio internazionale. La teoria dei costi comparati e la determinazione della ragione di scambio internazionale.

Il paradosso ricardiano. Le curve di domanda-offerta di Marshall. Commercio triangolare e poliangolare. Libero scambio e protezionismo. In particolare degli ostacoli alla libertà dei traffici internazionali: dazi di esportazione, dazi di importazione (fiscali ed economici) restrizioni quantitative (contingentamenti, accordi di compensazione valutaria, accordi di pagamento), allineamento delle monete, drawbancks, depositi franchi, dazi compensatori. Concetto di trattato di commercio: caratteristiche, clausola della nazione più favorita. Altre azioni volte a rimuovere gli ostacoli al commercio internazionale. La GATT. I pagamenti internazionali. Cambio e corso dei cambi. Punti dell'oro e prezzo di equilibrio dei cambi. Corso dei cambi. La bilancia dei pagamenti internazionali. La manovra del saggio dello sconto, i fondi di stabilizzazione e gli altri strumenti di controllo dei cambi.

Il Mercato comune europeo.

La programmazione economica. Concetto ed elementi di un piano. Piano del consumatore e piano del produttore. La programmazione globale; metodo di programmazione, obiettivi generali, strumenti ed azione della programmazione. La programmazione settoriale. Cenni sulla programmazione economica italiana.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche. Progresso e sviluppo economico. Misura e fattori dello sviluppo economico. Paesi sviluppati, arretrati (sovrappopolati, sottosviluppati, dualistici) e depressi. Politica dei redditi. Ciclo economico e causa dei cicli. Le azioni per attenuare i cicli.

Concetto di macroeconomia. Gli operatori pubblici del sistema economico e circuito economico. La contabilità nazionale. Il reddito nazionale e le teorie del reddito nazionale. La domanda di consumi e la domanda di investimenti. Le teorie del moltiplicatore e dell'acceleratore. Moneta e interesse: saggio di interesse e preferenza per la liquidità. Offerta di moneta e inflazione.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. L'evoluzione del contenuto dell'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. La politica economica finanziaria. La teoria dei bisogni pubblici. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Spese correnti e spese in conto capitale; spese per acquisto di beni e servizi e spese per trasferimenti. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche: in particolare gli effetti delle spese militari nei sistemi economici rigidi, estensibili, con sottoccupazione e dualistici.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi pubblici e tasse. Le tariffe. I contributi e le imposte speciali. Le imposte: concetto, elementi e classificazione delle imposte. La ripartizione giuridica delle imposte: imposte progressive e imposte proporzionali, la discriminazione dei redditi e il minimo imponibile, e principi giuridici delle imposte.

La ripartizione tecnica delle imposte: imposta unica e imposte molteplici. Coesistenza dell'imposizione diretta e indiretta. I principi amministrativi delle imposte. L'epurazione del reddito e l'accertamento del debito di imposta. La definizione del reddito ai fini fiscali e la pressione tributaria.

La ripartizione economica delle imposte. Gli effetti economici delle imposte: traslazione, ammortamento o consolidamento, evasione, diffusione. La finanza funzionale, equilibrio finan-

ziario, ed equilibrio economico: dalla finanza neutrale alla finanza funzionale. La fiscal policy: redistribuzione della ricchezza, funzione congiunturale col bilancio in pareggio e col bilancio in deficit (il deficit spending) e funzione antiristagno e di sviluppo.

Il sistema tributario: concetto. Il sistema tributario italiano. Le imposte dirette: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Le imposte indirette: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), imposta di fabbricazione e dazi doganali. Monopoli fiscali.

Imposizione straordinaria: imposte straordinarie, prestiti pubblici ed emissioni di carta moneta.

Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

Diritto e legislazione aeronautica

Fonti del diritto aeronautico. Fonti di diritto internazionale, fonti del diritto interno e relativa evoluzione storica. La parte aeronautica del codice della navigazione ed i limiti della sua applicabilità attuale. Il regolamento per la navigazione aerea. I provvedimenti legislativi successivi al codice. Gerarchia delle fonti e delle fonti suppletive.

Ordinamento amministrativo della navigazione aerea. Organizzazione internazionale. Organizzazione interna: amministrazione diretta ed amministrazione indiretta. Enti tecnici amministrativi ed enti previdenziali. Il personale addetto alla navigazione aerea: la gente dell'aria (classificazione, iscrizione, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze, libretti di volo, disposizioni disciplinari). I contratti di lavoro della gente dell'aria.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea. Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Inchieste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione. Servizi di navigazione aerea. Linee nazionali ed internazionali. Servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

I beni pubblici destinati alla navigazione aerea: lo spazio aereo e la sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale ed interno). Gli aerodromi e relativa classificazione: gli altri impianti a terra. Condizione giuridica degli aerodromi, ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

L'aeromobile: nozioni e distinzioni. L'aeromobile come bene mobile registrato. La registrazione, presupposti, procedimento, effetti. Nazionalità, acquisto e perdita della nazionalità. Identificazione dell'aeromobile. Documenti dell'aeromobile. L'aeromobile come cosa; parti costitutive, pertinenze; accessori. La proprietà dell'aeromobile e la relativa pubblicità.

Comproprietà. Modi di acquisto con particolare riguardo alla costruzione.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercente. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del comandante e del capo scalo. Le obbligazioni relative alla navigazione.

Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. L'assistenza e il salvataggio, il soccorso. Il recupero ed il ritrovamento dei relitti. L'urto aeronautico, le responsabilità per danni a terzi alla superficie. Le assicurazioni aeronautiche.

La garanzia delle obbligazioni: i privilegi aeronautici.

L'ipoteca aeronautica.

Il diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei poteri e dei lavori del comandante, del contratto di lavoro, del trasporto, delle obbligazioni da urto. delle obbligazioni da assistenza, salvataggio o recupero.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

I contratti in genere. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati di oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia: in amministrazioni e a cottimo fiduciario. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio provvisorio. L'esercizio suppletivo.

Bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozioni giuridiche e classificazione delle entrate. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento più in uso: ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli delle spese fisse.

Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali.

Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato. Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: nozioni generali. La giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti. L'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali. attribuzioni.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie. Cenni sulle leggi del registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, oneri della tassa di registro, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisiti dell'atto notarile, menzione, postille.

Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti.

Statistica

Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia. Definizioni e scopi della statistica.

Caratteristiche del metodo statistico. Fasi dell'indagine statistica.

La rilevazione. Piani, fasi e forme della rilevazione. Unità e dati statistici. Mezzi per la raccolta dell'unità. Spoglio delle unità. Varie forme di spoglio. Sistemazione e classificazione dei dati.

Concetti di variabile e di mutabile. Continuità e discontinuità. Intensità e frequenza. La funzione statistica. Le serie statistiche. Rappresentazioni grafiche. Diagrammi. Istogrammi. Diagrammi a scala logaritmica. Stereogrammi. Cartogrammi.

Elaborazione dei dati. Critica dei dati. Errori nella raccolta e descrizioni delle unità. Varie forme di errori. Correzione degli errori: ingrandimento delle classi, perequazione.

I valori medi. Principali tipi di medie. Medie semplici e ponderate. Mediana e valore normale. Principali proprietà delle medie. Criteri e scelte delle medie. Media oggettiva e soggettiva.

I rapporti statistici: varie forme con particolare riferimento ai numeri indici. Numeri indici dei prezzi al dettaglio, all'ingrosso e del costo della vita.

Variabilità e mutabilità. Concetti. Significato degli scostamenti. Principali indici di variabilità. Lo scarto quadratico medio. Concentrazione: concetti generali e principali indici e curve di concentrazione.

Nozioni sul calcolo delle probabilità. Probabilità totali e composti. Legge empirica del caso. Cenni sulla curva degli errori. Serie accidentali: coerenti ed incoerenti. Cenni sulla loro costituzione in sistema e tendenze verso la normalità. Concetti e scopi della interpolazione. Cenni sui principali metodi di interpolazione.

Geografia economica

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano.

Bisogni, risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazioni agrarie, le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manufatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.
L'attività del traffico. Le basi geografiche della distribuzione e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico: i grandi porti e la loro distribuzione geografica ed economica: i passaggi obbligati del commercio mondiale, i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali marine del mondo. Le vie di acque interne. Le grandi arterie ferroviarie. Internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea: i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.
Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e marconigrafiche, loro importanza nel commercio mondiale.
I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali, la barbabietola e la canna da zucchero, l'olivo e le altre piante oleaginose, la vite, i legumi, il caffè, il the e il cacao. I grandi paesi produttori, trasformatori e consumatori. Le industrie relative.
I prodotti agricoli di grande uso industriale: le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la juta. Diffusione, correnti di traffico delle materie prime, industria tessile e commercio di manufatti.
I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio; industria della gomma.
L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: lo allevamento bovino; l'industria e il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate; i grandi paesi produttori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio.
L'allevamento ovino e le sue caratteristiche: la lana, l'industria laniera e la sua distribuzione geografica, il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini: l'industria e il commercio delle carni fresche e salate.
Il gelso e il baco da seta: la seta naturale; l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima dei suoi manufatti.
La pesca: le regioni pescherecce fondamentali; l'industria e il commercio dei prodotti della pesca.
Le basi geografiche della utilizzazione del sottosuolo: i grandi bacini minerari.
I combustibili. Il carbone: sua diffusione. Il petrolio e la distribuzione geografica; i paesi produttori, esportatori e importatori; le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.
L'energia elettrica e le altre forme di energia naturale.
I prodotti minerari (ferro, rame, piombo, stagno, zinco, nichelio, uranio, i metalli preziosi, ecc.); loro distribuzione geografica; i grandi paesi minerari; le industrie di trasformazione; i principali stati per le industrie siderurgiche e meccaniche; il commercio dei prodotti finiti.
Le fibre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

LINGUE ESTERE

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il concorrente dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo, francese.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare di . . residente a (1) . . . n. codice postale . . (provincia di . .) via . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 febbraio 1979.
All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;
di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università o istituto superiore di . . . . . nell'anno accademico . . . . . con la votazione di . . . . .;
di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .;
di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .
Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi. Specificare altresì se il concorrente ha diritto ad altri aumenti dei limiti di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emanato.

(5) Dichiarare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva e in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare il motivo del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o del cancelliere o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

(804)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma stessa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 17 Difesa, foglio n. 6, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;
Visto il decreto ministeriale 6 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1978, registro n. 7 Difesa, foglio n. 65, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1977, citato nelle premesse:

1. ten. CC. cpl. Gramendola Gianfranco (nato il 12 agosto 1950) . . . . punti 40,80
2. ten. CC. cpl. Ripandelli Roberto (nato il 30 agosto 1951) . . . . » 40,60
3. s. ten. CC. cpl. Alonzi Vincenzo (nato il 13 ottobre 1950) . . . . » 39,60

4. s. ten. CC. cpl. Bruzzese del Pozzo Francesco (nato il 16 ottobre 1953) . . . . punti 39,05
5. ten. CC. cpl. Stefanucci Claudio (nato il 15 agosto 1950) » 38,95
6. ten. CC. cpl. Corsetti Carlo Felice (nato il 24 luglio 1947) » 38,85
7. ten. CC. cpl. Baruzzi Claudio (nato il 18 gennaio 1951) » 38,40
8. s. ten. CC. cpl. cong. La Forgia Paolo (nato il 18 settembre 1953) . » 38,35
9. ten. CC. cpl. Pozza Maurizio (nato il 30 ottobre 1950) » 38,35
10. s. ten CC. cpl. Fedrico Sergio (nato il 16 dicembre 1949) . » 38,25
11. ten. CC. cpl. Menichini Alessandro (nato il 13 febbraio 1947) . » 38,20
12. ten. CC. cpl. Buttini Lorenzo (nato il 6 ottobre 1947) . » 38,05
13. cap. CC. cpl. Capanna Agostino (nato il 10 ottobre 1948) » 37,50
14 s. ten. CC. cpl. Oliva Roberto (nato il 17 settembre 1951) . » 37,50
15. s. ten. CC. cpl. Fioravanti Roberto (nato il 28 aprile 1949) » 37,05
16. ten. CC. cpl. Colella Costantino (nato il 5 febbraio 1948) » 37,00
17. ten CC. cpl. Pandolfi Paolo (nato il 15 febbraio 1948) » 36,85
18. ten. CC. cpl Marcazzan Damiano (nato il 25 febbraio 1948) . » 36,50
19. ten. CC. cpl. Torre Giuseppe (nato il 24 febbraio 1953) » 36,45
20. ten. CC. cpl. Gargiulo Luciano (nato il 21 novembre 1948) » 36,10
21. ten. CC. cpl. Paoletti Giancarlo (nato il 25 settembre 1949) » 36,10
22. ten. CC. cpl. De Noia Giuseppe (nato il 6 ottobre 1950) » 36,05
23. ten. CC. cpl. Borrelli Francesco (nato il 25 gennaio 1948) . » 35,50
24. s. ten. CC. cpl. Ferrarese Alessandro (nato il 31 luglio 1951) » 34,20

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) ten. CC. cpl. Gramendola Gianfranco . punti 40,80
2) ten. CC. cpl. Ripandelli Roberto . » 40,60
3) s. ten. CC. cpl. Alonzi Vincenzo . . » 39,60
4) s. ten. CC. cpl. Bruzzese del Pozzo Francesco » 39,05
5) ten. CC. cpl. Stefanucci Claudio . . » 38,95
6) ten. CC. cpl. Corsetti Carlo Felice . » 38,85
7) ten. CC. cpl. Baruzzi Claudio . » 38,40
8) ten. CC. cpl. Pozza Maurizio (nato il 30 ottobre 1950) » 38,35
9) s. ten. CC. cpl. La Forgia Paolo (nato il 18 settembre 1953) . . . » 38,35
10) s. ten. CC. cpl. Fedrico Sergio . . . » 38,25
11) ten. CC. cpl Menichini Alessandro . . » 38,20
12) ten. CC. cpl. Buttini Lorenzo . » 38,05
13) cap. CC. cpl. Capanna Agostino (nato il 10 ottobre 1948) . . . . » 37,50

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. s. ten. CC. cpl. Oliva Roberto (nato il 17 settembre 1951) . . punti 37,50
2. s. ten. CC. cpl. Fioravanti Roberto . . » 37,05
3. ten. CC. cpl. Colella Costantino . . » 37,00
4. ten. CC. cpl. Pandolfi Paolo . . . » 36,85
5. ten. CC. cpl. Marcazzan Damiano . . . » 36,50
6. ten. CC. cpl. Torre Giuseppe . . » 36,45
7. ten. CC. cpl. Gargiulo Luciano (nato il 21 novembre 1948) . . . . » 36,10
8. ten. CC. cpl. Paoletti Giancarlo (nato il 25 settembre 1949) . . . . punti 36,10
9. ten. CC. cpl. De Noia Giuseppe . . . » 36,05
10. ten. CC. cpl. Borrelli Francesco . . . » 35,50
11. s. ten. CC. cpl. Ferrarese Alessandro . . » 34,20

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978
Registro n. 42 Difesa, foglio n. 192

(985)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 17 Difesa, foglio n. 6, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1977, citato nelle premesse:

1. maresc. CC. s.p. Lombardi Antonio (nato il 20 novembre 1940) . . . . punti 38,75
2. maresc. CC. s.p. Urgese Domenico (nato il 20 gennaio 1939) . . . . » 38,70
3. maresc. CC. s.p. Severoni Giuseppe (nato il 13 marzo 1941) . . . . » 37,90
4. maresc. CC. s.p. D'Agostino Francesco (nato il 30 maggio 1947) . . . . » 37,30
5. maresc. CC. s.p. Rinaldi Roberto (nato il 13 aprile 1947) . . . . » 36,20
6. maresc. CC. s.p. Pala Elio Giovanni (nato il 1° gennaio 1946) . . . . » 36,15
7. maresc. CC. s.p. Olivieri Clemente (nato il 5 giugno 1938) . . . . » 36,10
8. maresc. CC. s.p. Giubilo Giancarlo (nato il 29 luglio 1938) . . . . » 35,80
9. maresc. CC. s.p. Bruno Nicolò (nato il 15 giugno 1943) . . . . » 35,40
10. maresc. CC. s.p. Arca Attilio (nato il 17 giugno 1944) . . . . » 34,80
11. maresc. CC. s.p. Rocco Antonio (nato l'8 febbraio 1939) . . . . » 34,70
12. maresc. CC. s.p. Capobianco Antonio (nato il 6 agosto 1943) . . . . » 34,40
13. maresc. CC. s.p. Ferrara Carmine (nato il 25 febbraio 1938) . . . . » 34,30
14. maresc. CC. s.p. Medda Santino (nato il 18 dicembre 1943) . . . . » 34,20
15. maresc. CC. s.p. Mafrici Giuseppe (nato il 25 aprile 1946) . . . . » 34,10
16. maresc. CC. s.p. Marimpietri Nicola (nato il 16 novembre 1939) . . . . » 33,70
17. maresc. CC. s.p. Sabiu Pietro (nato il 7 giugno 1945 . . . . » 33,70

18. maresc. CC. s.p. Di Fuccia Domenico (nato il 5 gennaio 1938) punti 32,95
19. maresc. CC. s.p. Fontana Franco (nato il 29 maggio 1939) . » 32,50
20. maresc. CC. s.p. Benincasa Salvatore (nato il 30 ottobre 1943) . » 31,50

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) maresc. CC. s.p. Lombardi Antonio . . punti 38,75
2) maresc. CC. s.p. Urgese Domenico . » 38,70
3) maresc. CC. s.p. Severoni Giuseppe . » 37,90
4) maresc. CC. s.p. D'Agostino Francesco . » 37,30
5) maresc. CC. s.p. Rinaldi Roberto . . . » 36,20
6) maresc. CC. s.p. Pala Elio . . . » 36,15
7) maresc. CC. s.p. Olivieri Clemente . . » 36,10
8) maresc. CC. s.p. Giubilo Giancarlo . . . » 35,80
9) maresc. CC. s.p. Bruno Nicolò . . . . » 35,40
10) maresc. CC. s.p. Arca Attilio . . » 34,80
11) maresc. CC. s.p. Rocco Antonio . » 34,70
12) maresc. CC. s.p. Capobianco Antonio . » 34,40
13) maresc. CC. s.p. Ferrara Carmine . . . » 34,30

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. maresc. CC. s.p. Medda Santino . . punti 34,20
2. maresc. CC. s.p. Mafrici Giuseppe . » 34,10
3. maresc. CC. s.p. Marimpietri Nicola (nato il 16 novembre 1939) » 33,70
4. maresc. CC. s.p. Sabiu Pietro (nato il 7 giugno 1945) . . » 33,70
5. maresc. CC. s.p. Di Fuccia Domenico . » 32,95
6. maresc. CC. s.p. Fontana Franco . . » 32,50
7. maresc. CC. s.p. Benincasa Salvatore . » 31,50

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1978
Registro n. 42 *Difesa, foglio n.* 193

(986)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per trasferimento di segreterie comunali a sedi della classe terza vacanti nelle province della Repubblica al 1° gennaio 1979.

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono stati banditi dai prefetti delle rispettive province i concorsi per trasferimento alle seguenti segreterie comunali della classe terza:

Agrigento:
1) S. Biagio Platani

Ancona:
1) Ostra Vetere
2) S. Maria Nuova
3) Serra S. Quirico

Arezzo:
1) Laterina
2) Pratovecchio

Ascoli Piceno:
1) consorzio segreteria fra i comuni di Falerone e Monte Vidon Corrado
2) Monteprandone

Avellino:
1) Andretta
2) Bagnoli Irpino
3) Grottaminarda
4) Lioni
5) Montefalcione
6) Montella
7) Montoro Inferiore
8) Nusco
9) Torella dei Lombardi

Belluno:
1) Auronzo di Cadore
2) Lamon
3) Mel
4) S. Giustina
5) Sospirolo

Benevento:
1) Cerreto Sannita
2) Circello
3) Colle Sannita
4) Guardia Sanframondi
5) Pietralcina
6) Pontelandolfo

Bergamo:
1) Arcene
2) Bonate Sopra
3) Brembilla
4) Brignano Gera d'Adda
5) Capriate S. Gervasio
6) Chiuduno
7) Martinengo
8) Paladina
9) Ponteranica
10) Pontirolo Nuovo
11) Ranica
12) Scanzorosciate
13) Sorisole
14) Vertova
15) Villa di Serio
16) Bottanuco - Suisio
17) Calvenzano - Misano Gera d'Adda
18) Covo - Fara Olivana con Sola
19) Casirate d'Adda - Arzago d'Adda
20) Filago - Solza
21) Spirano - Pognano
22) Zandobbio - Entratico

Bologna:
1) Castel d'Argile
2) Malalbergo
3) Marzabotto
4) Minerbio
5) Pieve di Cento

Brescia:
1) Bagolino
2) Castelmella
3) Cellatica
4) Pontevico
5) Prevalle
6) Roè Volciano
7) San Paolo

Cagliari:
1) Decimomannu
2) Guasila - Guamaggiore (consorzio)
3) Narcao
4) Nuraminis
5) S. Giovanni Suergiu
6) Santadi
7) San Vito
8) Siliqua
9) Teulada
10) Villamassargia

Caltanissetta:
1) Delia

Campobasso:
1) Cercemaggiore
2) Larino
3) San Martino in Pensilis

Caserta:

1) Francolise
2) Marzano Appio
3) Parete
4) consorzio Pignataro Maggiore - Giano Vetusto
5) S. Marco Evangelista
6) Teverola
7) Villa di Briano

Catania:

1) Zafferana Etnea

Catanzaro:

1) Badolato
2) Cortale
3) Cropani
4) Gerocarne
5) Limbadi
6) Scandale
7) Strongoli
8) Tropea
9) Verzino
10) Fabrizia

Chieti:

1) Crecchio
2) Gissi
3) Pollutri
4) Scerni
5) Schiavi d'Abruzzo
6) Tollo

Como:

1) Albavilla
2) Albanese con Cassano
3) consorzio Bosisio Parini - Pusiano
4) consorzio Cassago Brianza - Rogeno
5) consorzio Capiago Intimiano - Senna Comasco
6) Cermenate
7) Galbiate
8) consorzio Lurago d'Erba - Lambrugo
9) consorzio Gravedona - Consiglio Rumo
10) Locate Varesino
11) Malgrate
12) Missaglia
13) consorzio Osnago - Lomagna
14) Turate
15) consorzio Uggiate Trevano - Ronago
16) consorzio Valmorea - Rodero - Bizzarone

Cosenza:

1) Altomonte
2) Campana
3) Cerchiara di Calabria
4) Crosia
5) Fagnano Castello
6) Fiumefreddo Bruzio
7) Longobucco
8) Lungro
9) Mormanno
10) Rocca Imperiale
11) Saracena
12) Spezzano della Sila
13) Torano Castello
14) Trebisacce
15) Verbicaro

Cremona:

1) Soresina
2) Vailate
3) consorzio per il servizio di segreteria tra i comuni di Sesto ed Uniti - Grumello Cremonese

Cuneo:

1) Barge
2) Cherasco
3) Garessio - Priola
4) Magliano Alpi - Rocca de' Baldi
5) Moretta
6) Ormea - Briga Alta
7) Racconigi
8) Sommariva Bosco
9) Vicoforte Briaglia
10) Villanova Mondovì

Enna:

1) Catenanuova

Ferrara:

1) Berra
2) Goro
3) Migliarino
4) Mirabello
5) Ostellato
6) Ro

Firenze:

1) Capraia e Limite
2) Marradi
3) Ruffina

Foggia:

1) Deliceto
2) Peschivee Peschici
3) Rodi Garganico
4) Troia

Forlì:

1) Bertinoro
2) Civitella di Romagna
3) Gatteo
4) consorzio di segreterie fra i comuni di Rocca S. Casciano e Portico e S. Benedetto
5) Sogliano al Rubicone

Frosinone:

1) Fontana Liri
2) Roccasecca
3) Torrice
4) consorzio Casalvieri - Casalattico
5) Castrocielo

Genova:

1) Masone
2) Serra Riccò
3) Sori

Isernia:

1) segreteria consorziale tra i comuni di Macchiagodena e Santa Maria del Molise

L'Aquila:

1) Montereale
2) Pescina
3) S. Vincenzo Valle Roveto
4) Tagliacozzo

La Spezia:

1) Follo
2) consorzio di segreteria Riccò del Golfo - Pignone

Latina:

1) Monte San Biagio
2) Ponza
3) SS. Cosma e Damiano
4) Sonnino

Lecce:

1) Alessano
2) Andrano
3) Aradeo
4) Collepasso
5) Guagnano
6) Muro Leccese
7) Otranto
8) Salve
9) Uggiano la Chiesa

Lucca:

1) consorzio Castiglione Garfagnana - Villa Collemandina
2) Borgo a Mozzano
3) Porcari

Macerata:

1) Camerino
2) Castelraimondo
3) Monte San Giusto
4) Pollenza
5) Porto Recanati

Mantova:

1) Acquanegra sul Chiese
2) consorzio Bozzolo - San Martino dall'Argine
3) Canneto sull'Oglio
4) Castellucchio
5) Curtatone
6) consorzio Dosolo - Pomponesco
7) Gonzaga
8) Medole
9) Moglia
10) Porto Mantovano
11) Rodigo
12) consorzio S. Giovanni del Dosso - S. Giacomo delle Segnate
13) consorzio Villa Poma - Schivenoglia

Massa Carrara:

1) Licciana Nardi

Matera:

1) Accettura
2) Grassano
3) Salandra
4) Tricarico

Messina:

1) Castell'Umberto
2) Galati Mamertino
3) Villafranca Tirrena

Milano:

1) Agrate Brianza
2) Albiate
3) Arconate
4) Briosco
5) Buscate
6) Casorezzo
7) Cesate
8) Cisliano - Cusago
9) Cogliate
10) Dairago
11) Gaggiano
12) Inzago
13) Lacchiarella
14) Lodivecchio
15) Maleo - Cavacurta
16) Marcallo con Casone
17) Ossona
18) Pogliano Milanese
19) Pozzuolo Martesana
20) Pregnana Milanese
21) Robecchetto con Induno
22) S. Stefano Lodigiano - S. Fiorano
23) Sedriano
24) Settala - Liscate
25) Sovico
26) Tavazzano con Villavesco - Montanaso Lombardo
27) Trucazzano
28) Vanzaghello
29) Vaprio d'Adda
30) Vernate - Casarile
31) Vignate
32) Villanova del Sillaro - Massalengo
33) Zibido S. Giacomo - Assago

Modena:

1) Bomporto
2) Fanano
3) Frassinoro
4) Guiglia
5) Marano
6) Montese
7) Prignano
8) Ravarino

Napoli:

1) Barano
2) Lettere
3) Mariglianella
4) Sant'Agnello
5) Scisciano
6) Anacapri

Novara:

1) consorzio Armeno e Pettenasco
2) consorzio Beura Cardezza e Trontano
3) Borgoticino
4) consorzio Briga Novarese - Bolzano Novarese
5) consorzio Fontaneto d'Agogna - Cureggio
6) consorzio Gattico - Comignago
7) Gozzano
8) Grignasco
9) Romagnano Sesia
10) consorzio S. Maurizio d'Opaglio - Nonio

Nuoro:

1) Baunei
2) Desulo
3) Dorgali
4) Nurri
5) Orani
6) Orgosolo
7) Orroli
8) Orune
9) Tertenia
10) Villagrande

Oristano:

1) Uras

Padova:

1) Agna
2) Arre - Terrassa Padovana (consorzio)
3) Arzergrande
4) Battaglia Terme
5) Borgoricco
6) Brugine
7) Campodarsego
8) Correzzola
9) Fontaniva
10) Galliera Veneta
11) Galzignano
12) Loreggia
13) Lozzo Atestino
14) S. Giustina in Colle
15) Tribano
16) Villa del Conte
17) Villafranca Padovana

Palermo:

1) Borgetto
2) Chiusa Sclafani
3) Collesano
4) Roccapalumba

Parma:

1) Bardi
2) Berceto
3) Corniglio
4) Medesano
5) Neviano Arduini
6) Sorbolo

Pavia:

1) Cilavegna - Albonese
2) Miradolo Terme
3) Pinarolo Po - Cigognola
4) S. Cristina e Bissone - Inverno e Monteleone
5) S. Maria della Versa - Golferenzo - Volpara
6) Zinasco

Perugia:

1) Bettona
2) Montefalco
3) San Giustino

Pesaro-Urbino:

1) Acqualagna
2) Fermignano
3) Fossombrone
4) Novafeltria
5) Sant'Angelo in Lizzola
6) San Costanzo

Piacenza:

1) Alseno
2) Bettola
3) Borgonovo Val Tidone

4) Castell'Arquato
5) Castelvetro Piacentino
6) Ferriere
7) consorzio Gragnano Trebbiense - Calendasco
8) Gropparello
9) consorzio Pianello Val Tidone - Peccara
10) Rottofreno
11) Vernasca
12) Ziano Piacentino

Pisa:

1) Buti
2) Castelnuovo Val di Cecina
3) Pomarance

Pistoia:

1) Buggiano
2) Massa e Cozzile

Pordenone:

1) Casarsa della Delizia
2) Fiume Veneto
3) Fontanafredda
4) Roveredo in Piano
5) Sesto al Reghena

Potenza:

1) Barile
2) Bella
3) Calvello
4) Pignola
5) Rapolla
6) S. Fele
7) Tito
8) Vietri di Potenza
9) Viggianello
10) Marsicovetere Alto

Ravenna:

1) Casola Valsenio

Reggio Calabria:

1) Africo
2) Cardeto
3) Condofuri
4) Platì
5) Seminara

Reggio Emilia:

1) Bagnolo in Piano
2) Baiso
3) Brescello
4) Campagnola Emilia
5) Carpineti
6) Cavriago
7) Ciano d'Enza
8) Fabbrico
9) Luzzara
10) Rolo
11) San Martino in Rio
12) Toano
13) Vezzano sul Crostolo
14) Villaminozzo

Rieti:

1) consorzio segreteria comuni Poggio Bustone - Rivodutri

Roma:

1) Campagnano di Roma
2) Fiano Romano
3) S. Vito Romano
4) Tolfa

Rovigo:

1) Polesella
2) Stienta

Salerno:

1) Amalfi - Atrani
2) Bracigliano
3) Minori
4) Roccadaspide
5) Sant'Arsenio
6) Santa Maria e Vietri sul Mare

Sassari:

1) Bono
2) Castelsardo
3) Oschiri
4) Ploaghe

Savona:

1) Borghetto S. Spirito
2) Noli

Siena:

1) Castiglione d'Orcia
2) Montalcino

Sondrio:

1) consorzio Albosaggia - Faedo Valtellino
2) consorzio Grosio - Mazzo di Valtellina
3) consorzio Bormio - Valdisotto
4) consorzio Villa di Tirano - Brianzone
5) Sondalo
6) Teglio
7) Valdidentro

Taranto:

1) Maruggio

Teramo:

1) Bisenti
2) consorzio segreterie di Castilenti e Montefino
3) Isola del Gran Sasso

Torino:

1) Banchette
2) consorzio Chiaverano - Burolo
3) consorzio Corio - Rocca Canavese
4) consorzio Favria - San Ponso
5) Montalto Dora
6) consorzio Pont Canavese - Frassinetto
7) consorzio Villarfocchiardo - Bruzolo
8) consorzio Villar Perosa - Porte
9) Villastellone

Trapani:

1) Favignana

Treviso:

1) Altivole
2) Asolo
3) Borso del Grappa
4) Breda di Piave
5) Cappella Maggiore
6) Casier
7) Codognè
8) Colle Umberto
9) Giavera di Montello
10) Godega di S. Urbano
11) Gorgo al Monticano
12) Mansuè - Portobuffolè
13) Maserada sul Piave
14) Miane
15) Monastier di Treviso
16) Nervesa della Battaglia
17) Orsago
18) Pieve di Soligo
19) Povegliano
20) Salgareda
21) San Pietro di Feletto
22) San Polo di Piave
23) Sarmede
24) Spresiano
25) Tarzo
26) Trevignano
27) Zero Branco

Udine:

1) consorzio Bagnaria Arsa - Trivignano Udinese
2) Buttrio
3) Fagagna
4) Fiumicello
5) Gonars
6) Lignano Sabbiadoro
7) Maiano
8) Mortegliano
9) Pozzuolo del Friuli

10) consorzio Ruda - Villa Vicentina
11) Tricesimo
12) Varmo

Varese:

1) consorzio comuni Albizzate - Sumirago
2) consorzio comuni Arsago Seprio - Mercallo
3) consorzio comuni Leggiuno - Sangiano
4) consorzio comuni Travedona Monate - Osmate
5) comuni di Carnago
6) comuni di Gorla Minore
7) comuni di Induno Olona
8) comuni di Solbiate Arno

Venezia:

1) Cona
2) Concordia Sagittaria
3) Fossalta di Portogruaro
4) Meolo
5) Pianiga
6) Torre di Mosto
7) consorzio di segreteria fra i comuni di Cinto Caomaggiore e Gruaro

Vercelli:

1) Alice Castello - Carisio
2) Crescentino
3) Gaglianico - Torrazzo
4) Masserano - Lessona
5) S. Germano Crova - Salasco
6) Serravalle Sesia

Verona:

1) Boschochiesanuova
2) Caldiero
3) Cologna Veneta
4) Fumane
5) Malcesine
6) Montecchia di Crosara
7) Pescantina
8) Pressana - Roveredo di Guà
9) Roncà
10) Salizzole
11) Terrazzo - Boschi S. Anna
12) San Giovanni Ilarione

Vicenza:

1) Altavilla Vicentina
2) Arcugnano
3) Arsiero
4) Breganze
5) Cornedo Vicentino
6) consorzio Fara Vicentino - Salcedo
7) consorzio Molvena - Pianezze
8) Noventa Vicentina
9) consorzio Poiana Maggiore - Asigliano Veneto
10) Quinto Vicentino
11) Roana
12) Sandrigo
13) Santorso
14) Sarego
15) Torrebelvicino
16) Valli del Pasubio
17) Villaverla
18) Lugo di Vicenza
19) Sarcedo

Viterbo:

1) Capranica
2) Caprarola
3) Orte
4) Vignanello
5) Vasanello

A norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, a tali concorsi possono partecipare i segretari comunali capi titolari di sedi di classe terza o di classe quarta, anche in servizio in altre province.

I segretari che intendano parteciparvi dovranno far pervenire entro il termine del 1° marzo 1979 i seguenti documenti alla prefettura della provincia nella quale prestano servizio:

1) domanda in bollo indirizzata alla prefettura che ha indetto il concorso, con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali il candidato concorre.

La partecipazione al concorso si intende limitata per ciascun candidato alle sole sedi specificatamente indicate nella domanda;

2) copia integrale dello stato matricolare, da esibirsi solo dai candidati che prestano servizio in altre province, rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il concorrente presta servizio, in data non anteriore a quella del bando;

3) ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1.000 (mille), intestato alla prefettura, divisione S.C., quale tassa di partecipazione al concorso, con l'indicazione della causale del versamento;

4) tutti gli altri documenti, in bollo e legalizzati, ove occorra, che il candidato ritenga di esibire agli effetti della graduatoria di merito;

5) elenco, in carta libera ed in duplice copia, dei documenti esibiti.

Per notizia si precisa che la graduatoria sarà formata in base:

ai titoli di studio, di cultura e di perfezionamento professionale (lauree, abilitazione alle funzioni di segretario comunale, corsi di studio per aspiranti segretari comunali istituiti dal Ministero dell'interno, corsi di perfezionamento per segretari comunali, idoneità conseguita nel concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario capo di 1ª classe e di segretario generale di 2ª classe, abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, di avvocato, di notaio, ecc.);

al servizio (anzianità di servizio nelle varie qualifiche);

al rendimento ed al comportamento in servizio (qualifiche annuali, encomi, importanza delle sedi ricoperte in qualità di titolare effettivo o transitorio, servizi resi in condizione di eccezionale difficoltà ed ogni altro concreto elemento che emerga dalla carriera dei candidati);

agli incarichi od ai servizi speciali espletati con riferimento alla loro importanza e durata (reggenze o supplenze, in comuni di classe superiore a quella corrispondente alla qualifica del candidato, commissariati prefettizi presso comuni od altri enti pubblici, ecc.);

alle eventuali pubblicazioni.

(1100)

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1978-79 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il conferimento per l'anno scolastico 1978-79 di borse di studio ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio o in quiescienza, di cui 400 da L. 80.000 ciascuna per la frequenza del primo, secondo e terzo corso della scuola media unica, borse da assegnare sulla scorta delle votazioni conseguite, rispettivamente, agli esami di licenza della scuola elementare e agli scrutini di promozione dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza classe della scuola media;

Rilevato che, per effetto della legge 4 agosto 1977, n. 517, le votazioni predette sono sostituite da un giudizio di idoneità e che quindi non è possibile conferire le cennate 400 borse con il criterio di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificato dall'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 107 (assegnazione mediante concorso ai figli «particolarmente meritevoli» dei segretari comunali e provinciali);

che pertanto è necessario procedere alle conseguenti rettifiche del bando in esame;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 17200 D.16 in data 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979 è revocato ed è sostituito dal seguente:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1978-79 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza:

a) n. 400 da L. 150.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

b) n. 400 da L. 400.000 ciascuna per la frequenza delle università od altri istituti accademici superiori, di cui:

n. 150 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

n. 250 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Per i concorrenti universitari costretti ad alloggiare in località diverse da quella di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 400.000 a L. 700.000.

Nell'ambito della categoria *b*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite, la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette categorie *a*), *b*) andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) *se studenti universitari*: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1977-78 (compresa la sessione di febbraio 1979) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà con una media non inferiore a 24/30;

b) *se studenti delle scuole medie superiori ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico* 1978-79: siano stati promossi in unica sessione; abbiano riportato nello scrutinio o negli esami il giudizio complessivo non inferiore a «buono», oppure una votazione non inferiore alla media di 7/10, ovvero di 42/60 negli esami finali di Stato (maturità classica, tecnica, scientifica, ecc.); non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1977-78.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivano ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1978-79 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1978-79 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la prefettura di residenza e presentare alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 maggio 1979 per gli studenti delle scuole medie superiori;

10 luglio 1979 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) *per gli studenti delle scuole medie superiori*:

il giudizio complessivo o la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1977-78 con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in un unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1978-79;

b) *per gli studenti iscritti nell'anno accademico* 1978-79 *al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore*:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con la espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1977-78;

c) *per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi*:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1977-78 (compresa la sessione di febbraio 1979) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna materia dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dello istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1978-79 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) (*solo per il personale in posizione di quiescenza*): atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti che il richiedente è un segretario comunale o provinciale in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, nonchè l'indicazione dell'ultima sede di servizio e dell'anno in cui lasciò il servizio attivo;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso dev'essere sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per il personale in attività di servizio è sufficiente il visto del capo dell'amministrazione.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà provvedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 3 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(1120)

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1978-79 agli orfani dei segretari comunali e provinciali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il conferimento per l'anno scolastico 1978-79 di borse di studio agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, di cui 40 da L. 110.000 ciascuna per la frequenza del primo, secondo e terzo corso della scuola media unica, borse da assegnare sulla scorta delle votazioni conseguite, rispettivamente, agli esami di licenza elementare e agli scrutini di promozione dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza classe della scuola media;

Rilevato che, per effetto della legge 4 agosto 1977, n. 517, le votazioni predette sono sostituite da un giudizio di idoneità e che quindi non è possibile conferire le cennate 40 borse con il criterio di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificato dall'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 107 (assegnazione mediante concorso ai figli «particolarmente meritevoli» dei segretari comunali e provinciali);

che pertanto è necessario procedere alle conseguenti rettifiche del bando in esame;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 17200.D.16 in data 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979, è revocato ed è sostituito dal seguente:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1978-79 agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione:

a) n. 50 da L. 200.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

b) n. 50 da L. 500.000 ciascuna per la frequenza delle Università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

n. 20 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso d laurea;

n. 30 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo anno.

Per i concorrenti universitari costretti ad alloggiare in località diverse da quella di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 500.000 a L. 800.000.

Nell'ambito della categoria *b*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette due categorie *a*) e *b*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) *se studenti universitari*: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1977-78 (compresa la sessione di febbraio 1979) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

b) *se studenti delle scuole medie superiori, ovvero studenti universitari iscritti al 1° corso dell'anno accademico* 1978-79: siano stati promossi in unica sessione e non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1977-78.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1978-79 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado che per l'anno 1978-79 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la prefettura di residenza e presentate alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 maggio 1979, per gli studenti delle scuole medie superiori;

10 luglio 1979, per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) *per gli studenti delle scuole medie superiori*:

il giudizio complessivo o la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1977-78 con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in un'unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1978-79;

b) *per gli studenti iscritti nell'anno accademico* 1978-79 *al 1° corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore*:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1977-78;

c) *per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiore del 2° corso e successivi*:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1977-78 (compresa la sessione di febbraio 1979) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna di tali materie dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1978-79 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il candidato è orfano di segretario comunale o provinciale che all'atto del decesso si trovava in attività di servizio di ruolo, ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede, attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato medesimo, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà, se minorenne.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione, che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio e negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 3 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(1121)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 78 del 7 gennaio 1978, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella pianta organica dei comuni di Cisterna, Gaeta e Minturno;

Esaminati i verbali delle operazioni concorsuali della commissione giudicatrice costituita con decreto dello scrivente numero 2061 del 15 maggio 1978, modificato con decreto n. 4804 del 18 ottobre 1978;

Riconosciuta la regolarità degli atti della predetta commissione giudicatrice;

Visto l'art. 36 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con regio decreto 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Perretta Francesco punti 145,964 su 240
2. Artone Bernardino » 138,370 »
3. Fabi Giuliano » 136,808 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Latina e dei comuni interessati.

Latina, addì 10 gennaio 1979

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 47 in data 10 gennaio 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella pianta organica dei comuni di Cisterna, Gaeta e Minturno;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori delle sedi messe a concorso, sulla base delle preferenze espresse da ciascuno nella domanda di partecipazione al concorso medesimo;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati medici chirurghi sono nominati ufficiali sanitari in prova per un biennio dei comuni a fianco di ciascuno indicati:

1) Perretta Francesco: Gaeta;
2) Artone Bernardino: Minturno;
3) Fabi Giuliano: Cisterna.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio presso le rispettive sedi entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Latina e dei comuni interessati.

Latina, addì 10 gennaio 1979

(989) *Il medico provinciale*: REALMUTO

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(396/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CONEGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di medicina nucleare addetto al servizio di diagnosi radioisotopica;

un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Conegliano (Treviso).

(371/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno) (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Conegliano (Treviso).

(372/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790390)